

XVII legislatura

**A.S. 2495:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 24  
giugno 2016, n. 113, recante misure  
finanziarie urgenti per gli enti  
territoriali e il territorio"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2016

n. 142



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL142, luglio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

<b>Capo I Norme in materia di enti territoriali .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 (Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale) .....	1
Articolo 1-bis (Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali).....	1
Articolo 1-ter (Misure straordinarie di accoglienza per minori stranieri non accompagnati) .....	3
Articolo 2 (Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale).....	4
Articolo 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali) ..	4
Articolo 3 (Contributo straordinario a favore del comune de L'Aquila) .....	5
Articolo 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).....	9
Articolo 4 (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).....	9
Articolo 5 (Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno) .....	11
Articolo 5-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato) .....	12
Articolo 6 (Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria).....	14
Articolo 6-bis (Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) .....	16
Articolo 7 (Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015).....	21
Articolo 7-bis (Finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province).....	22
Articolo 8 (Riparto del contributo alla finanza pubblica di province.....	23
e città metropolitane).....	23
Articolo 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita) .....	24
Articolo 9-bis (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni) .....	26
Articolo 9-ter (Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni).....	26
Articolo 10 (Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016).....	27
Articolo 10-bis (Modifica all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali) .....	30
Articolo 11 (Regione Siciliana).....	31
Articolo 12 (Regione Valle d'Aosta) .....	38
Articolo 13 (Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).....	38
Articolo 13-bis (Dilazione del pagamento) .....	39
Articolo 13-ter (Riduzione addizionale comunale diritti imbarco 2016) .....	41
Articolo 14 (Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria) .....	43
Articolo 15 (Piano riequilibrio finanziario).....	45

Articolo 15-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto) .....	45
Articolo 16 (Disposizioni in materia di personale) .....	46
Articolo 17 (Personale insegnante ed educativo) .....	48
Articolo 18 (Servizio riscossione enti locali) .....	49
Articolo 19 (Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta) .....	49
<b>Capo II Norme in materia di spesa sanitaria .....</b>	<b>51</b>
Articolo 20 (Tempestività nei pagamenti).....	51
Articolo 21 (Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco) .....	52
Articolo 21-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica) .....	56
Articolo 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide) .....	57
<b>Capo III Norme in materia ambientale .....</b>	<b>59</b>
Articolo 22 (Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane) .....	59
<b>Capo IV Norme in materia di agricoltura.....</b>	<b>61</b>
Articolo 23 (Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari). 61	61
Articolo 23-bis (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari) .....	66
<b>Capo V Norme in materia di attività culturali.....</b>	<b>67</b>
Articolo 24 (Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche).....	67

## CAPO I NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

### **Articolo 1** ***(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)***

L'articolo 1 precisa che, a decorrere dal 2016, la quota del fondo di solidarietà comunale annualmente accantonata per assicurare il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dall'esenzione TASI sulle abitazioni principali sia pari al massimo a 80 milioni di euro, ammettendo anche importi inferiori rispetto alla norma previgente che invece la stabiliva nella misura fissa di 80 milioni.

Inoltre, con riferimento alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, si stabilisce che eventuali disponibilità residue relative all'accantonamento di 20 milioni per far fronte ad eventuali conguagli, siano utilizzate per le medesime finalità nell'anno 2016.

Infine, in merito alla ripartizione tra i comuni delle risorse del fondo di solidarietà comunale relative al 2016 in base al criterio dei fabbisogni standard, si introduce la possibilità di applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune.

**La RT**, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento all'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'accantonamento del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, nel chiarire come tali somme sono state scontate nei tendenziali previsti a legislazione vigente, andrebbero specificati gli effetti derivanti dal rinvio del loro utilizzo sul fabbisogno di cassa.

### **Articolo 1-bis** ***(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali)***

La disposizione in commento, inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella in più parti il comma 5-*quater* dell'articolo 43 del D.L. 133/2014 che, si ricorda, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale dei comuni<sup>1</sup> delle Regioni a statuto ordinario nonché l'effettuazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune<sup>2</sup>. La norma delinea il procedimento

---

<sup>1</sup> La capacità fiscale, in termini generali, è definita come valore attuale massimo del gettito da entrate proprie prodotto da un ente locale nel lungo periodo. Per un approfondimento si fa rinvio a: MEF – IFEL, *La stima della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario*, marzo 2015 ([link](#)) ed al dossier Camera dei deputati, Servizio studi e Senato della Repubblica, Servizio studi e Servizio del bilancio, *Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio – Schede di lettura*, A.C. 3926 A/R, pagg. 7-9 ([link](#)).

<sup>2</sup> Con D.M. 11 marzo 2015 è stata adottata la prima nota metodologica e stima delle capacità fiscali per singolo comune, prevedendo che le stesse fossero sottoposte a monitoraggio e rideterminazione con cadenza annuale al fine di considerare eventuali mutamenti normativi, aggiornare la base dati, tener conto del *tax gap* e della variabilità dei dati presi a riferimento. Si segnala che il D.M. 13 maggio 2016 ha provveduto ad integrare la nota metodologica e ad aggiornare la stima delle capacità fiscali per singolo comune. L'adozione del nuovo decreto si è reso necessaria per via delle novità recate dalla legge di stabilità per l'anno 2016 in materia di

volto alla determinazione delle capacità fiscali e concorre ad assicurare il funzionamento del Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità per l'anno 2013<sup>3</sup>. Il comma 5-*quater* stabilisce inoltre che lo schema di decreto, dopo la conclusione dell'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia trasmesso al Parlamento affinché sullo stesso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termini di trenta giorni dalla data di trasmissione. Si prevede inoltre che decorso inutilmente il termine, il decreto possa comunque essere adottato e che qualora il Ministro non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sia tenuto a trasmettere alla Camere una relazione nella quale indichi le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Le novità introdotte con la disposizione in commento riguardano: a) la possibilità di adottare separatamente i due atti (nota metodologica e stima), sempre con il citato D.M.; b) l'esperimento del procedimento finalizzato all'espressione dei pareri parlamentari resta fermo per gli schemi di DM che adottano congiuntamente la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali c) qualora l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il decreto è comunque inviato alle camere per l'espressione dei ricordati pareri; d) nel caso in cui il decreto riguardi la sola rideterminazione delle capacità fiscali, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, si prevede che il provvedimento venga comunque adottato quando non sia stato possibile raggiungere l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno. In tal caso lo schema di decreto non è inviato alle Camere per i ricordati pareri.

Le modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo in commento introducono norme di coordinamento necessitate dall'intervento operato nella lettera a).

**La RT** associata alla disposizione non è al momento disponibile.

---

IMU e TASI e per l'esigenza di allineare la base dati della capacità fiscale all'anno 2013. Per un approfondimento si fa rinvio a: Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, Audizione del direttore del Dipartimento delle finanze: "*Le modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e la stima della capacità fiscale dei comuni*", 9 marzo 2016, ([link](#)).

<sup>3</sup> Il Fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 380, lett. b della legge n. 228/2012. Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale (cfr art. 1, commi 380-380-*octies*, della legge 228/2012 integrati, da ultimo, dal comma 17 dell'articolo 1 della legge 208/2015), finanzia i comuni anche con finalità di perequazione ed è alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nella legge di bilancio per gli anni 2016-2018 (legge n. 209/2015 e relativo D.M. 31dicembre 2015 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta una dotazione pari a 6.398,6 milioni di euro per il 2016 e a 6.077,7 milioni per gli anni 2017 e 2018. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere ridistribuito, con DPCM, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-*ter* e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune (modifica introdotta dall'art. 1, c.3 del D.L. in esame). Per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare, considerando la natura ordinamentale della disposizione.

### **Articolo 1-ter**

#### ***(Misure straordinarie di accoglienza per minori stranieri non accompagnati)***

Il comma 1 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cd. decreto accoglienza) aggiungendovi il comma 3-*bis*, in cui si prevede che in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza, il Prefetto dispone l'attivazione di strutture ricettive "temporanee" esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura, in cui sono assicurati i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza ai sensi dell'articolo 19, comma 1. La disposizione rinvia alle modalità di cui all'articolo 11 del cd. decreto accoglienza. A differenza di tale ultima disposizione, tuttavia, il nuovo comma 3-*bis* sembrerebbe trovare applicazione per tutti i minori non accompagnati, a prescindere dalla qualificazione o meno di richiedenti protezione internazionale. Inoltre, la disposizione introduce l'obbligo in capo al gestore della struttura di comunicare la presenza del minore non accompagnato nelle strutture di accoglienza temporanee e in quelle di prima accoglienza al comune in cui si trova la struttura, per esigenze di coordinamento con i servizi predisposti nel territorio.

Il comma 2 appone una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle misure previste dalla norma in attuazione del comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, dal momento che la norma stabilisce un obbligo a carico del Prefetto di procedere sollecitamente, in presenza delle condizioni di emergenza ivi previste, all'attivazione di strutture recettive temporanee dedicate alle esigenze dei minori non accompagnati, le quali, peraltro, rispondano a specifici requisiti di capienza massima, sembrerebbe che essa prefiguri le condizioni per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di cui andrebbe verificata la sostenibilità a carico delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, pur considerando l'aleatorietà dei fattori posti a monte della stima delle dimensioni del fenomeno degli "arrivi", che materializza il concreto fabbisogno di spesa ipotizzabile in relazione all'attuazione della norma, va considerato che, per come esso è formulato sotto il profilo giuscontabile, il dispositivo formalizza l'attivazione di un onere "inderogabile" per l'Amministrazione: ragion per cui, al di là di ogni possibile richiamo all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, sarebbero opportuni elementi informativi in merito all'effettiva dimensione del fenomeno ed all'effettiva sostenibilità dei relativi oneri di spesa per l'accoglienza<sup>4</sup>, nei termini

---

<sup>4</sup> In proposito, stando ai dati da ultimo presentati dal Rapporto Annuale SPRAR redatto Ministero dell'Interno relativamente al biennio 2014-2015, in attuazione di quanto previsto dalla Conferenza Unificata il 10 luglio 2014, si segnala che è stato disposto nel 2015 che per la primissima accoglienza dei minori non accompagnati venissero istituiti centri dedicati alle esigenze di primo soccorso e protezione immediata, in cui è prevista la permanenza per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di identificazione ed accertamento

specificamente previsti dalla norma in esame relativamente alla platea ivi richiamata, a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, considerate anche le altre finalità cui sono destinate.

## **Articolo 2**

### ***(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)***

L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un incremento graduale della misura a carico di quei comuni che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. Rimane fermo l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto comunale nella misura di 1.200 mln.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi in quanto rimane ferma la riduzione complessiva di 1.200 milioni di euro a carico del comparto.

**Al riguardo**, pur se rimane fermo l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto comunale, andrebbe assicurata la sostenibilità dell'applicazione graduale delle riduzioni fino all'anno in cui cesseranno tali agevolazioni. Infatti, a fronte di un'attenuazione delle riduzioni per gli enti colpiti da eventi sismici si determina, per compensazione, una maggiore riduzione per gli altri enti del comparto.

## **Articolo 2-bis**

### ***(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali)***

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che una deroga alle disposizioni del TUEL per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto. In particolare prevede che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della

---

dell'età. Successivamente, fermo restando il limite dei posti e delle risorse disponibili, è stato previsto il passaggio nei progetti di seconda accoglienza afferenti al sistema SPRAR. Tali strutture di accoglienza "temporanea" hanno avviato, nel mese di marzo 2015, le attività di accoglienza nei progetti finanziati nell'ambito dell'Avviso "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione-FAMI misure d'urgenza. Nel complesso, i 15 progetti finanziati hanno coinvolto circa 50 strutture, per un totale di oltre 770 posti di accoglienza, distribuiti nel territorio in 9 regioni: Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria. Il Decreto Ministeriale del 27 aprile 2015 ha poi previsto l'ampliamento della rete SPRAR di un numero non inferiore a 1.000 posti destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Dei 73 progetti ammessi al finanziamento, alcuni fanno capo ad enti locali già titolari di progetti diretti a diverse categorie già inclusi nella rete, mentre 30 sono al loro primo ingresso nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Infine, va ricordato che gli enti locali hanno messo a disposizione, con un contributo statale pro capite/pro die di 45 euro, 214 posti aggiuntivi loro dedicati, in risposta alla richiesta formulata dal Ministero dell'Interno nella Circolare del 23 luglio 2014. In aggiunta a ciò, nel corso dell'anno sono rimasti attivi altri posti aggiuntivi in base al Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013. Alla luce di tutto ciò, nel corso del 2015 il numero di minori stranieri non accompagnati accolti nei progetti dello SPRAR ha registrato un notevole incremento rispetto all'anno precedente: si è passati infatti dai 1.142 nel 2014 ai 1.640 nel 2015, su una rete attiva di soli n. 977 posti. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Rapporto annuale SPRAR 2015, pagina 49.

liquidazione, contrariamente a quanto invece dispone il comma 10 dell'articolo 255 del D.Lgs. 267/2000 che invece escludendolo da tale competenza fa ricadere tali residui sull'amministrazione in dissesto.

**La RT** non è presente.

**Al riguardo**, si osserva che la disposizione trasferisce la gestione dei residui relativi a fondi a gestione vincolata dal bilancio delle province in dissesto a quello dell'organo straordinario di liquidazione, competente al ripiano dell'indebitamento pregresso. Nel caso di saldo negativo tra residui attivi e passivi si determina in particolare un aumento del debito di competenza dell'organo straordinario di liquidazione e una diminuzione di quello delle amministrazioni provinciali.

Considerato che la procedura per la liquidazione e pagamento della massa passiva affidata all'organo straordinario di liquidazione ha una durata superiore ai due anni<sup>5</sup>, il trasferimento disposto dalla norma in esame potrebbe indirettamente liberare spazi di spesa per il fondo di cassa nel corrente esercizio per le amministrazioni provinciali non compensati da corrispondenti uscite nella gestione dell'organo di liquidazione, con possibili effetti sul fabbisogno.

Andrebbe valutato inoltre il possibile maggior onere per lo Stato, che ai sensi dei commi 2-4 dell'articolo 255 del TUEL finanzia gli oneri del mutuo assunto dall'organo straordinario di liquidazione entro un limite massimo determinato in base al numero di abitanti della provincia.

### **Articolo 3**

#### ***(Contributo straordinario a favore del comune de L'Aquila)***

I commi 1 e 2 prevedono l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro, così ripartito:

- 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila;
- 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 0,5 milioni di euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, per gli altri comuni del cratere sismico (Comune di Fossa).

Il citato contributo straordinario è attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 che prevede la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati.

Il comma 1-ter, inserito dalla Camere dei deputati, interviene sulle disposizioni dell'art. 67-quater, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 83 del 2012, che riguardano gli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi. La disciplina vigente prevede che tali interventi debbano essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal Comune,

---

<sup>5</sup> In base all'articolo 256 del TUEL l'accertamento definitivo della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili deve essere effettuato entro 24 mesi dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno entro 120 giorni; tale termine può essere sospeso per sessanta giorni nel caso in cui il Ministero formuli rilievi e richieste istruttorie.

decorso il quale il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri. La modifica prevista dal comma in esame è volta a sopprimere il riferimento al ricorso a procedure di evidenza pubblica, ma consente al Comune di continuare i "procedimenti in essere per la ricostruzione privata" e con quelli provvedere ad affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sempre in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.

Il comma 1-*quater* abroga gli ultimi due periodi del comma 5 dell'art. 67-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. In virtù di tale abrogazione:

- è eliminata la condizione che vincolava la fruizione dei benefici in questione al conferimento della delega volontaria al Comune, da parte del proprietario, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
- viene altresì eliminata, in caso di mancata concessione della delega di cui sopra, la possibilità per il Comune di procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

Il comma 2-*bis*, inserito alla Camera dei deputati, prevede che i comuni dell'Aquila e del cratere sismico, destinatari dei contributi straordinari in esame, pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse ed i risultati conseguiti.

**La RT** originaria affermava che la disposizione determinava un onere per l'anno 2016 di 17,5 milioni di euro, in misura pari al contributo riconosciuto al comune dell'Aquila (16 milioni) e ai restanti comuni (1,5 milioni) del cratere sismico del 6 aprile 2009. A tale onere si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 con le modalità ivi previste.

**Al riguardo**, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, garantendo che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe chiarito se il nuovo utilizzo delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Poiché le risorse sono destinate in parte anche a spese obbligatorie come le esigenze dell'ufficio tecnico, quelle della scuola dell'obbligo, le spese di personale impiegato presso gli uffici per la ricostruzione, andrebbero forniti elementi informativi che consentano di valutare la congruità della quantificazione.

Il comma 1-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 39/2009, prevedendo che l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta. Detto trasferimento contestuale ha invece per oggetto i diritti del condomino sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva (diritti indicati all'art. 1128, quarto comma del c.c.) nel caso in cui la nuova abitazione sia sostitutiva di un appartamento in condominio. Si prevede poi che qualora la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, sia inferiore a quella del fabbricato demolito, i diritti del condomino uscente - indicati all'articolo 1128, quarto comma del codice civile - sono proporzionalmente trasferiti agli altri condomini. Di contro, se

l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini i predetti diritti sono trasferiti in favore di coloro che hanno sostenuto le spese. Si precisa quindi che gli atti pubblici i titoli ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale o agli altri condomini e quelli con i quali sono riassegnate *pro diviso* le unità immobiliari costituenti porzione dei fabbricati ricostruiti, riassegnati o riacquistati costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. E' quindi disposta l'esenzione dall'imposta di successione e da imposte e tasse ipotecarie e catastali per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del *de cuius*.

La lettera b) del comma 1-*bis*, intervenendo sul comma 5-*bis* dell'articolo 14 del D.L. n. 39/2009, esclude l'applicazione dell'articolo 3 del citato decreto-legge per gli edifici civili privati dichiarati beni culturali o di particolare interesse paesaggistico ricostruiti a valere sulle risorse stanziato dal comma 1 del citato articolo 14 per il finanziamento dei piani di ricostruzione dei centri storici. Si ricorda che la disciplina vigente per tali fattispecie escludeva la concessione dei contributi a fondo perduto, anche nella forma del credito di imposta.

**La RT** non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, quanto agli effetti finanziari del regime di esenzione dall'imposta di successione, la franchigia per le devoluzioni del bene in favore del coniuge e dei parenti in linea retta<sup>6</sup> - soggetti che dovrebbero essere per lo più i beneficiari ipotizzabili dell'acquisto successorio nelle fattispecie considerate - e la circostanza che l'esclusione interessa la sola abitazione principale del *de cuius* - il cui valore dovrebbe di norma attestarsi al di sotto della soglia indicata dalla legge per l'esenzione (1 mln di euro) - dovrebbe condurre a poter ipotizzare in ogni caso una perdita di gettito riferita alle altre ipotesi (devoluzione in favore di altri parenti o per beni di valore superiore alle soglie indicate) anche se di trascurabile entità. In termini più generali la disposizione (che, si ricorda, contempla anche un regime di esenzione per le imposte ipo-catastali, pur circoscritto in ambiti territoriali delimitati e pur riferito al solo trasferimento *mortis causa*) è comunque suscettibile di dar luogo ad una perdita di gettito in relazione alla quale sarebbe necessario acquisire una stima, ai sensi della legge di contabilità.

Si rappresenta poi che le disposizioni in esame potrebbero dar luogo ad incertezze applicative in relazione a quanto previsto in ordine al trasferimento, nelle diverse fattispecie considerate, dei diritti di cui all'articolo 1128, quarto comma. Tali diritti (ossia quelli sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva del fabbricato distrutto), valutabili sotto il profilo economico, parrebbero acquistarsi al patrimonio comunale in virtù della legge contestualmente e come effetto del perfezionamento del

---

<sup>6</sup> Si riporta di seguito quanto disposto in proposito dall'articolo 2, comma 48 del DL 262/2006: I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-*bis*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

titolo di acquisto dell'abitazione sostitutiva (ai sensi del primo periodo della lettera a)<sup>7</sup>. Si osserva in primo luogo che tale acquisto non è privo di profili di onerosità in relazione agli obblighi ed alle responsabilità che per legge fanno carico al proprietario, pur avendo ad oggetto un bene distrutto<sup>8</sup>. Di contro - in considerazione del predetto acquisto al patrimonio comunale dei diritti del condomino uscente - non appaiono chiare le norme disposte per i casi di avvenuta ricostruzione - con volumetria inferiore ovvero di ricostruzione con volumetria equivalente. Per tali norme i diritti del condomino uscente (di cui all'articolo 1128, quarto comma) sono trasferiti agli altri condomini (nel caso di edificio ricostruito con volumetria inferiore a quella del fabbricato demolito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini) ovvero in favore di coloro che hanno sostenuto le spese (nel caso di edificio ricostruito con l'originaria volumetria). Stante il tenore letterale del complesso delle disposizioni sopra richiamate potrebbero non escludersi antinomie: i diritti del condomino uscente dovrebbero essere stati già trasferiti *ope legis* al patrimonio comunale<sup>9</sup>. Anche qualora le norme da ultimo ricordate fossero state concepite per l'eventualità in cui l'ente non partecipi alla ricostruzione, andrebbe chiarito se ed in che termini il valore dei diritti di cui all'articolo 1128, quarto comma, acquisiti al patrimonio comunale e trasferiti agli altri condomini, possa trovare ristoro. In considerazione di quanto precede si richiedono chiarimenti interpretativi anche al fine di escludere possibili oneri finanziari per l'ente territoriale ascrivibili alla disposizione in oggetto. Si rappresenta infatti che a fronte dell'acquisto di diritti aventi un valore di *stock* valutabile e recuperabile nel tempo (i diritti di cui all'art. 1128, quarto comma) la norma potrebbe dar luogo a flussi di spese d'esercizio (oneri condominiali, di ricostruzione) già nel breve periodo.

Con riferimento alla novella operata dalla lettera b), si rappresenta che il tenore letterale della disposizione esclude l'applicazione dell'articolo 3 nella sua interezza e non già soltanto l'applicazione delle agevolazioni contributive e tributarie previste. Non dovrebbe quindi trovare applicazione per le fattispecie considerate l'intero impianto normativo disciplinato dalla citata disposizione (e quindi neanche quanto previsto alla lettera a) del comma 1 *bis* in commento che, si ricorda, novella proprio l'art. 3 predetto al comma 1, lettera a) ).

---

<sup>7</sup> La norma infatti parla di "contestuale trasferimento al patrimonio comunale (...) dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile.

<sup>8</sup> Incertezze potrebbe riguardare anche la nozione di "abitazione distrutta" in relazione alla varietà di fattispecie che possono venire in essere per gli immobili danneggiati dal sisma.

<sup>9</sup> Andrebbe confermato se il Comune, in quanto titolare dei diritti di cui all'articolo 1128, quarto comma, possa partecipare alla ricostruzione come condomino. In caso affermativo potrebbe verificarsi, ad esempio, il caso di edificio condominiale ricostruito, con il concorso del comune condomino, con lo stesso numero di unità immobiliari ma con volumetria complessiva inferiore. La norma in esame stabilisce che i diritti di cui all'articolo 1128, quarto comma, che dovrebbero essere già di spettanza del patrimonio comunale, sono trasferiti agli altri condomini, senza previsione di alcun ristoro per l'ente territoriale. Di contro, per il caso di ricostruzione con volumetria originaria (astrattamente possibile anche nei casi in cui uno o più condomini abbiano acquistato una abitazione sostitutiva), qualora alla stessa abbia concorso il Comune in relazione ai diritti allo stesso spettanti, non si comprende la ragione del ritrasferimento di tali diritti in favore degli altri che tali spese hanno sostenuto.

### **Articolo 3-bis**

#### ***(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)***

Il comma 1 proroga dal 30 giugno 2016 al 30 settembre 2016 il termine entro il quale le regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto devono comunicare al MEF e ai comuni interessati gli importi da escludere dal saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, relativi a spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative.

Il comma 2 autorizza i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile per le annualità 2017 e 2018, nei limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016. Alle suddette assunzioni non si applicano i vincoli assunzionali previsti ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si osserva che il comma 2 autorizza una spesa per assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile senza porre un limite quantitativo a tale spesa ma limitandosi ad indicare i limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce i limiti in 25 mln di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Sul punto, al fine di individuare esattamente la portata finanziaria della norma, appare opportuno acquisire una conferma che i limiti in esame siano quelli effettivamente indicati al citato comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

In merito alla copertura sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali, andrebbe innanzitutto fornita conferma della disponibilità delle risorse libere da impegni. Inoltre, posto che la norma richiede che tale nuova destinazione non arrechi pregiudizio non solo agli interventi già programmati ma anche a quelli da programmare, sarebbe opportuno un chiarimento in merito.

### **Articolo 4**

#### ***(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)***

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a "calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge medesimo o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale intervento, è destinato quindi ad evitare il

dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima.

Il comma 2 disciplina le modalità di domanda e assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Gli enti interessati sono tenuti a comunicare, al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dallo stesso Ministero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Successivamente, la ripartizione avviene con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80% delle stesse. In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l'anno successivo.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3926 ribadisce che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 della disposizione in esame (pari a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019) si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 19.

L'Allegato espone conseguentemente i seguenti effetti d'impatto, relativamente agli oneri, sui saldi di finanza pubblica:

		<i>(mln di euro)</i>													
		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto					
	e/s	c/k	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
Articolo 4	>spese	c	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

**Al riguardo**, in merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma reca un'autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo e che l'onere ad essa sotteso appare chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle dimensioni complessive dei fabbisogni di spesa indicati dalla norma, sembrerebbe utile l'acquisizione di una situazione complessiva delle condanne che hanno interessato gli enti locali per le occorrenze ("calamità o cedimenti") verificatisi almeno negli ultimi tre anni, con la specificazione degli enti che siano già stati interessati da transazioni con gli aventi diritto.

In merito poi alla valutazione dei profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si rileva che alla norma sono ascritti i medesimi effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, pur prevedendo espressamente il comma 2 la possibilità di trasferire ai comuni, nell'esercizio successivo a quello di competenza, l'eventuale quota eccedente l'80 per cento della richiesta. In proposito, andrebbe chiarito se, in virtù di tale rinvio, possano determinarsi effetti di posticipazione sui saldi di cassa rispetto alla simmetria degli effetti ipotizzati nell'allegato.

## Articolo 5

### *(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno)*

L'articolo reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

Il comma 1 della norma, in particolare, sostituisce i commi 458 e 459, nonché i commi da 461 a 464 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. Rispetto alla previgente disposizione, che prevedeva l'assegnazione delle risorse al capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nuovo comma 458 prevede che la medesima somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sia invece assegnata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'evento di Sarno. I commi sostituiti successivi disciplinano i criteri di elargizione.

Il comma 2 stabilisce la non cumulabilità degli interventi previsti dalle norme in esame, rispetto agli altri interventi disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, in materia di Fondo a valenza quadriennale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti.

Il comma 3 prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, delle somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000.

Il comma 3-bis prevede la trasmissione di una relazione alle Camere per il 2016 e 2017.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3926 afferma che la disposizione di cui al comma 1 sostituisce i commi 458-459 e 461-464 della legge di stabilità 2016, prevedendo che sia assegnata alla Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per la stipula delle transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Precisa che la disposizione che si intende modificare assegnava le medesime risorse al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per speciali elargizioni in favore dei medesimi soggetti.

Sul comma 3 afferma inoltre che esso prevede, altresì, che le somme già trasferite al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al presente articolo, pari a euro 1.875.000, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno - Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo di Salerno,

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non modificando il profilo di spesa previsto.

L'Allegato espone conseguentemente i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	e/s	c/k	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Art. 5, co. 1	>spese	c	5,6	7,5	0	0	5,6	7,5	0	0	5,6	7,5	0	0
Art. 5, co. 1	<spese	c	-5,6	-7,5	0	0	-5,6	-7,5	0	0	-5,6	-7,5	0	0

**Al riguardo**, si evidenzia *in primis* la necessità di un chiarimento riguardo agli effetti di cassa connessi alla possibilità, prevista dalle disposizioni in esame, di impegnare nell'esercizio successivo le somme eventualmente non impegnate nel 2016. In particolare, andrebbe verificata la coerenza di tale possibilità, rispetto agli effetti sui saldi di cassa riportati nel prospetto riepilogativo.

Non ci sono osservazioni per quanto attiene poi le modifiche introdotte dalle altre disposizioni, rilevando che le stesse trasferiscono i compiti e le risorse individuate dall'articolo 1, comma 458, della legge di stabilità 2016 – relative agli indennizzi della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno a seguito dell'alluvione del 1998 – dal Dipartimento della protezione civile alla Prefettura di Salerno, atteso che il dispositivo si iscrive appieno nell'ambito delle risorse e degli effetti già scontati dalla legislazione vigente.

In merito, infine, alla prevista possibilità, espressamente prevista in favore della Prefettura, di avvalersi dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti nel settore infortunistico, al fine di definire le somme da indennizzare nei confronti delle famiglie delle vittime, andrebbe confermata la possibilità di avvalersi della collaborazione dei citati soggetti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie per questi già disponibili ai sensi della legislazione vigente, dal momento che questi dovrebbero essere calibrati esclusivamente sui relativi fabbisogni.

### **Articolo 5-bis**

#### ***(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito del disastro ferroviario indicato in rubrica, abbiano subito lesioni gravi o gravissime o siano rimaste vittime. Il comma 2 stabilisce che spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno subito lesioni personali gravi e gravissime, individuare le famiglie beneficiarie e attribuire le somme a ciascuna famiglia o soggetto. Il comma 3 prevede che alle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a duecentomila euro che viene determinata anche valutando lo stato di "effettiva necessità". Il comma 4 individua i criteri secondo i quali sono stabilite le somme da erogare a coloro che hanno subito una lesione grave o gravissima. In tal caso la somma è calcolata in proporzione alla gravità della lesione e tenuto conto dello stato di effettiva necessità ed attribuita "nel limite di spesa complessivo previsto dal comma 1".

I commi 5 e 6 stabiliscono le modalità secondo le quali sono attribuite le somme spettanti ai familiari delle vittime di cui al comma 3. Si prevede in particolare il seguente ordine: a) al coniuge superstite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato); b) ai figli, precisando che

l'assegnazione delle somme avviene solo nel caso in cui il coniuge manchi ovvero risulti escluso dal beneficio ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle (se conviventi e a carico); e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; f) al convivente more uxorio. Nel caso in cui vi siano figli nati da rapporti di convivenza more uxorio allora il convivente more uxorio è equiparato al coniuge superstite con riguardo all'ordine di assegnazione delle risorse di cui al comma 3. Il comma 7 stabilisce che le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si precisa che tali elargizioni sono esenti da ogni imposta e tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

I commi 8 e 9 individuano la copertura finanziaria. In particolare si dispone la riduzione di 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015 (comma 8) e si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9)

Il dispositivo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

L'Allegato dovrebbe conseguentemente esporre i seguenti effetti d'impatto, relativamente agli oneri, sui Saldi di finanza pubblica:

*(mln di euro)*

	e/s	c/k	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Comma 1	>spese	c	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Comma 8	<spese	c	-10	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili sia di quantificazione che di copertura, va preliminarmente considerato che il comma 1 reca un'autorizzazione, formulata quale limite massimo di spesa, al fine di corrispondere un indennizzo alle persone rimaste vittime dell'incidente ferroviario verificatosi in puglia, ivi stabilendo altresì, ai commi 2 e 3, le modalità ed i criteri per la quantificazione dell'importo, commisurandola in sostanza alla gravità dei danni subiti a seguito dell'incidente.

Per i profili di quantificazione, in particolare, la determinazione al comma 3 di un importo comunque non inferiore a 200.000 euro da riconoscere a ciascuna delle "vittime" dell'incidente, nonché di un importo variabile per i sopravvissuti, a seconda della gravità delle lesioni subite, pone dei precisi limiti alla rimodulabilità dell'onere di spesa, rispetto alle risorse complessivamente stanziare.

Pertanto, onde valutare la congruità delle risorse stanziare, si rende innanzitutto indispensabile la richiesta di un quadro ufficiale e definitivo "complessivo" del numero delle "vittime" e dei feriti coinvolti nell'incidente, fornendosi una prima indicazione, in merito alle lesioni - gravi o gravissime - subite da quest'ultima componente della platea interessata, ai fini dell'accesso al riconoscimento del beneficio stabilito dal comma 4<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> A tale proposito, si segnala che da notizie stampa risulta che le vittime dell'incidente siano state n. 23, cui si aggiungono n. 50 feriti, di cui n. 2 gravi. Ne consegue che la somma di 4,6 milioni di euro risulterebbe sin

Nulla avendo da rilevare in merito ai profili procedurali disciplinati ai commi 5 e 6, non ci sono osservazioni nemmeno in merito all'esenzione da tributi e imposte sull'ammontare dagli indennizzi prevista dal comma 6, ivi trattandosi di misura "risarcitoria".

Per i profili poi di stretta "copertura", posto che il comma 7 si richiama a tal fine alla riduzione della autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di stabilità del 2015, relativa all'istituzione, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con dotazione annua di 25 milioni di euro dal 2016, al fine di fronteggiare ad esigenze "indifferibili", andrebbe confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità a valere del relativo stanziamento di bilancio (capitolo 3076), libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento per il medesimo anno<sup>11</sup>.

## **Articolo 6**

### ***(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)***

Il comma 1 dispone che il pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto in scadenza il 30 giugno 2016 è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Il comma 2 prevede che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni della Commissione europea e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto alle decisioni della Commissione.

Il comma 3 prevede l'adeguamento delle convenzioni che regolano i finanziamenti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, in coerenza con il differimento disposto dal comma 1. Si tratta delle citate convenzioni Plafond moratoria sisma 2012 (Fase 1 e Fase 2). I finanziamenti contratti sono assistiti dalle garanzie dello Stato senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei decreti emanati in attuazione della normativa citata.

Il comma 4 indica le modalità di copertura dell'onere finanziario, corrispondente ai maggiori interessi derivanti dal differimento del rimborso dei finanziamenti, i quali determinano un incremento del credito d'imposta riconosciuto alle banche finanziatrici. Si prevede che la Cassa depositi e prestiti comunichi, entro il 15 novembre 2016, al Commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettivo onere risultante dal differimento previsto dal comma 1. Conseguentemente le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 (intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna), ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati, sono versate per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

---

d'ora "onere inderogabile", corrispondendo al beneficio (diritto soggettivo "perfetto") al percepimento di almeno 200.000 euro, che la norma prevede da destinarsi ai familiari di ciascuna delle n. 23 "vittime" dell'incidente.

<sup>11</sup> Sul punto, si segnala che ad una interrogazione al sistema *Datamart* -RGS aggiornata al 22 luglio scorso, il capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze evidenziava una disponibilità di competenza 206 pari a 518,5 milioni di euro, su 736,5 milioni di euro di stanziamento iniziale. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart*-RGS.

dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica stima tali oneri in un importo massimo di circa 3 milioni di euro.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3926 afferma che la disposizione determina un onere nella misura dei maggiori interessi derivanti dal differimento del rimborso dei finanziamenti, ai quali corrisponde un incremento del credito di imposta riconosciuto alle banche finanziatrici.

I predetti oneri, stimati in un importo massimo di circa 3 milioni di euro, sono posti a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.

A tal fine, precisa poi che le predette risorse sono versate, nell'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo del versamento è determinato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e comunicato al Commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, una volta determinato l'effettivo incremento degli interessi derivante dal differimento del rimborso.

L'Allegato non espone effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma autorizza il differimento di 4 mesi, rispetto alla vigente scadenza del 30 giugno 2016, dei termini previsti per la restituzione all'erario delle rate di ammortamento relative ai finanziamenti agevolati, erogati in relazione ai danni provocati dal sisma in Emilia Romagna del maggio 2012, ciò si riflette sul fabbisogno di cassa del settore statale del medesimo anno, dovendo essere compensato da emissioni aggiuntive di titoli del debito onde assicurare l'invarianza del Saldo nei termini programmati.

In tal senso, per i profili di quantificazione, come peraltro evidenziato dalla RT, per quanto riguarda la stima dei maggiori oneri ivi sommariamente indicati in una somma pari a 3 milioni di euro in conto interessi, per il solo 2016, rilevando preliminarmente che la norma non indica espressamente tale onere - tacendo anche sulla stessa annualità di riferimento - andrebbe tuttavia chiarito se possano configurarsi effetti "onerosi" anche per gli esercizi successivi, in virtù di eventuali rimodulazioni dei piani di ammortamento dei finanziamenti, che siano poi suscettibili di incidere sull'ammontare delle relative rate. Ad ogni modo, va sottolineato che la RT non evidenzia i criteri e metodi né i parametri adottati nel calcolo per la stima dell'ammontare dell'onere aggiuntivo previsto per la finanza pubblica.

Per quanto concerne poi i profili della copertura dell'onere, andrebbero richiesti elementi idonei a comprovare l'effettiva esistenza delle necessarie disponibilità, libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, a valere delle giacenze ad oggi

esistenti sulla contabilità speciale, anche in considerazione delle attività già programmate a valere sulle medesime risorse.

### **Articolo 6-bis**

#### ***(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il comma 1 autorizza l'assunzione "straordinaria" di n. 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016. Le assunzioni sono fatte a valere sulle facoltà assunzionali già previste per l'anno 2017 ai sensi della normativa vigente, che autorizza l'effettuazione di assunzioni per il citato anno per una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2016, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso del medesimo. È previsto espressamente che le assunzioni operino in deroga al comma 10 dell'articolo 66, D.L. 112/2008, con decorrenza 31 dicembre 2016. È anche stabilito che le "residue" facoltà assunzionali relative all'anno 2017, previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, potranno però essere effettuate non prima del 15 dicembre 2017. All'onere relativo alle assunzioni indicate al primo periodo, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 relativo alle esigenze della protezione civile.

Il comma 2 incrementa di n. 400 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli oneri derivanti dalla disposizione, determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e ad euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 3 autorizza una spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018.

Il comma 4 prevede che ai fini di copertura degli oneri del comma 3, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno

**La RT** annessa all'emendamento approvato in prima lettura, cui si deve l'inserimento della norma, riferisce che le disposizioni di cui al comma 1 determinano un maggior onere a carico del bilancio dello Stato pari ad euro 20.637 per l'anno 2016.

L'onere è determinato dalla maggior spesa retributiva derivante dall'assunzione di n. 193 unità di personale con qualifica di vigile del fuoco a decorrere dal 31/12/2016. L'onere è limitato al periodo: 31/12/2016 - 1/1/2017 (data convenzionalmente assunta come decorrenza delle assunzioni da *turn over*).

Più precisamente, afferma che relativamente all'anno 2017, l'onere pari ad euro 3.766.298, trova completa compensazione con la disposizione di cui al terzo periodo, che determina risparmi di spesa per effetto del differimento dal 1/7/2017 (data

presunta di assunzione del *turn-over*) al 15/12/2017 delle restanti n. 207 facoltà assunzionali. Tale strumento ripercorre il meccanismo utilizzato dall'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I riflessi finanziari della norma sono quantificati nella sottostante tavola.

Intervento normativo	Unità	Qualifica	Costo unitario <i>pro capite</i> qualifica vigile del fuoco (lordo oneri stato)	Decorr. ordinaria*	Nuova decorr.	Oneri/risparmi derivanti dall'intervento normativo	
						2016	2017
Anticipo delle assunzioni da turn over ordinario 2017 (cessazioni 2016)	193	Vigile del fuoco	39.029	01/07/2017	31/12/2016	20.637	3.766.298
Previsione di una decorrenza al 15/12/2017 dell'assunzione delle residue facoltà assunzionali	45	Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	42.379	01/07/2017	15/12/2017		-874.067
	5	Vice collaboratore amministrativo-contabile	37.869	01/07/2017	15/12/2017		-86.783
	157	Vigile del fuoco	39.029	01/07/2017	15/12/2017		-2.808.462
Totale:						20.637	-3.014

\* la decorrenza dell'1/7/2017 prevista convenzionalmente per le assunzioni da *turn-over*.

QUALIFICA	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
	STIPENDIO	IVC	INDEN. RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRATT. ACCESS. (al lordo oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo oneri Stato)
Vigile del Fuoco	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	<b>39.028,95</b>
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	23.490,63	176,15	4.199,52	10.695,00	3.818,10	<b>42.379,40</b>
Vice collaboratore amministrativo-contabile	20.964,67	157,30	3.484,68	9.444,00	3.818,10	<b>37.868,75</b>

Alla copertura dei maggiori oneri "netti" a carico del bilancio dello Stato, riferiti al solo anno 2016, pari ad euro 21.000 per l'anticipazione al 31 dicembre 2016 della decorrenza delle assunzioni di cui trattasi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Riferisce poi sul comma 2, che dispone l'incremento di n. 400 unità nello qualifica di vigile dea fuoco della dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con corrispondente autorizzazione alle relative assunzioni. L'onere complessivo del suddetto incremento è quantificato in euro 5.203.860 per l'anno 2016, euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018, comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Per tale quantificazione, afferma che si è tenuto conto delle voci dei trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo, indennità di rischio e

indennità di vacanza contrattuale, comprensivi di 13A mensilità) ed accessorio corrisposto al predetto personale.

Il costo unitario individuato per la quantificazione del suddetto onere è stato commisurato alle misure retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l'onere derivante dal conferimento a ruolo "aperto" di qualifiche superiori,

Nelle seguenti tabelle viene offerta una dimostrazione analitica dello sviluppo di carriera delle unità assunte nel ruolo dei vigili del fuoco, in relazione alle citate promozioni a ruolo aperto disposte per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 217/2005, del trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante, nonché degli oneri per il triennio 2016-2018 ed a regime derivanti dall'incremento d'organico.

Anni	Unità	Qualifica	Decorrenza assunzioni e promozioni a ruolo aperto al compimento di 5 anni di effettivo servizio (art. 8 del D.Lgs. n. 217/2005)	Spesa annua <i>pro capite</i> (al lordo degli oneri Stato)	Onere annuo
2016	400	Vigile del fuoco	01/09/2016	39.028,95	5.203.860
2017	400	Vigile del fuoco		39.028,95	15.611.579
2018	400	Vigile del fuoco		39.028,95	15.611.579
2019	400	Vigile del fuoco		39.028,95	15.611.579
2020	400	Vigile del fuoco		39.028,95	15.611.579
2021	400	Vigile del fuoco	fino al 30/8/2021	39.798,08	5.306.411
		Vigile del fuoco qualificato	dal 1/9/2021	39.800,41	10.613.443
2022	400	Vigile del fuoco qualificato		39.800,41	15.920.165
2023	400	Vigile del fuoco qualificato		39.800,41	15.920.165
2024	400	Vigile del fuoco qualificato		39.800,41	15.920.165
2025	400	Vigile del fuoco qualificato		39.800,41	15.920.165
2026	400	Vigile del fuoco qualificato	fino al 30/8/2026	39.800,41	5.306.722
		Vigile del fuoco esperto	dal 1/9/2026	40.057,55	10.682.015
2027	400	Vigile del fuoco esperto		40.057,55	16.023.022

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 ED A REGIME											
Qualifica	assunzioni		trattamento retributivo					spesa annua			
	Dec.	Unità	Stipen.	IVC	Inden. di rischio	Oneri a carico amm.ne	Trat. acc.	Spesa annua <i>pro capite</i>	Costo 2016	Costo 2017	Costo 2018 e a regime <sup>(1)</sup>
Vigile del fuoco	01/09/2016	400	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95	5.203.860	15.611.579	
Vigile del fuoco esperto			20.528,68	153,92	5.505,76	10.051,09	3.818,10	40.057,55			16.023.022
Totale:		400							5.203.860	15.611.579	16.023.022

Per la copertura finanziaria, nella sottostante tabella la RT indica gli attuali stanziamenti di spesa per il triennio 2016-2018 dei capitoli destinati alla retribuzione del personale volontaria, le riduzioni apportate agli stessi e la nuova misura dell'autorizzazione di spesa per effetto delle riduzioni previste per il triennio ed a regime.

RIDUZIONE DELLE SPESE PER LA RETRIBUZIONE FISSA E ACCESSORIA DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.

		cap. 1802	cap. 1822	totale
2016	stanziamento iniziale	29.051.626	2.024.074	31.075.700
	riduzione	4.865.088	338.771	5.203.859
	stanziamento ridotto	24.186.538	1.685.303	25.871.841
2017	stanziamento iniziale	29.051.626	2.024.074	31.075.700
	riduzione	14.595.265	1.016.314	15.611.579
	stanziamento ridotto	14.456.361	1.007.760	15.464.121
2018 ed a regime	stanziamento iniziale	29.051.626	2.024.074	31.075.700
	riduzione	14.979.923	1.043.099	16.023.022
	stanziamento ridotto	14.071.703	980.975	15.052.678

Con riferimento al comma 4, la RT precisa poi che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, viene assicurata mediante l'azzeramento dell'accantonamento, a tal fine previsto dalla Tabella B allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, con riguardo al Ministero dell'interno.

L'Allegato riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica "aggiornato" alle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, ancora non disponibile, dovrebbe esporre i seguenti effetti:

*(mln di euro)*

	e/s-t/p	c/k	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Comma 1	>spese t.	c	0,021	0	0	0	0,021	0	0	0	0,021	0	0	0
Comma 1	<spese t.	c	-0,021	0	0	0	-0,021	0	0	0	-0,021	0	0	0
Comma 2	>sp. p.	c	5,203	15,611	16,023	16,02	5,203	15,611	16,023	16,02	5,203	15,611	16,023	16,02
Comma 2	<sp.p.	c	-5,203	-15,611	-16,023	-16,02	-5,203	-15,61	-16,02	-16,02	-5,203	-15,61	-16,02	-16,02
Comma 3	>sp. t.	k	10	10	10	0	10	10	10	0	10	10	10	0
Comma 4	<sp. t.	k	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 1, circa la ivi prevista autorizzazione all'assunzione del contingente di n. 193 vigili del fuoco, i cui effetti si iscrivono in massima parte nella cornice di quelli già scontati a legislazione vigente del *turn over* in conto 2017, mediante il differimento delle assunzioni "residue" già consentite ai sensi della medesima legislazione, per il medesimo anno, a non prima del 15 dicembre 2017, non ci sono particolari osservazioni. Quindi, con particolare riferimento alla quantificazione della componente d'oneri riconducibile alla anticipata "decorrenza" delle n. 193 assunzioni di cui trattasi - a far data al 31 dicembre 2016, anziché dal 1 luglio 2017 - pur considerando che la RT riporta una proiezione pluriennale dell'evoluzione della spesa pienamente rispondente a quanto previsto dalla legge di contabilità, andrebbero meglio specificati i parametri adottati per il calcolo della componente "accessoria" della retribuzione unitaria annua indicata, nonché per il calcolo degli effetti "indotti", come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S. in materia di redazione delle RT.

Nel contempo, in merito al previsto differimento delle "residue" assunzioni previste per il 2017 ai sensi della normativa vigente (n. 207 unità complessive), dal 1 luglio al 15 dicembre del medesimo anno - ai sensi dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008 - pur considerando che da ciò non potranno che generarsi "risparmi" di spesa a compensazione dei maggiori oneri previsti per il 2017 in relazione alla anticipata assunzione dei n. 193 unità, andrebbero comunque meglio specificati i parametri adottati per il calcolo delle componenti "accessorie" della retribuzione unitaria annua, indicata dalla RT, anche relativamente alle unità previste nella qualifica di funzionario amministrativo -contabile Vice Direttore e vice collaboratore amministrativo -contabile, in aggiunta alla evidenziazione dei parametri degli effetti "indotti".

Per quanto riguarda i profili di "copertura" dei maggiori oneri netti per il 2016 - rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente - relativamente. in particolare. alla componente di maggiore spesa per un importo indicata dalla RT in 21.000 euro, a ragione dalla anticipazione della decorrenza al 31 dicembre 2016 delle assunzioni *de quo* - dal momento che tale somma trova compensazione attraverso la riduzione di un importo equivalente dei fondi in bilancio previsti al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui è previsto lo stanziamento di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. andrebbe solo confermata l'esistenza, a valere delle risorse citate, delle necessarie "disponibilità" di competenza" per il corrente anno, libere da impegni già perfezionati o in corso di perfezionamento.

Venendo al comma 2, per quanto riguarda i profili di "quantificazione", dal momento che ivi si provvede all'adeguamento della dotazione organica dei vigili del fuoco in servizio "permanente" - per un numero consistente di unità (n. 400) - e ad autorizzarne il reclutamento nel 2017, pur considerando la sostanziale esaustività dei dati riportati dalla RT - i quali appaiono pienamente rispondenti ai requisiti informativi stabiliti dall'articolo 17, comma 7, primo e secondo periodo, della legge di contabilità - andrebbero comunque richiesti maggiori dettagli in merito ai dati e parametri adottati relativamente agli "oneri unitari" considerati, in ragione annua, a titolo di emolumenti "accessori" del profilo professionale interessato (vigile del fuoco). Ad ogni modo, andrebbero anche richiesti anche i prospetti di calcolo dei prevedibili effetti "indotti" per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Quanto ai profili di "copertura" del medesimo comma 2, dal momento che la compensazione dei relativi oneri opera attraverso la riduzione delle risorse ordinariamente stanziate in bilancio per la copertura della spesa relativa agli emolumenti da corrispondere ai vigili del fuoco "volontari" (capitoli 1802 e 1822 dello stato di previsione del ministero dell'interno), che si configura chiaramente come limite massimo di spesa, posto che andrebbe innanzitutto certificata la disponibilità della quota di riduzione relativa all'esercizio in corso, in termini di "competenza" a

valere dei capitoli indicati dalla RT<sup>12</sup>, andrebbe più in generale confermata l'effettiva riducibilità per il triennio 2016 -2018, e a decorrere, delle medesime per gli importi corrispondenti, ritenuto che gli stanziamenti sono poste a copertura degli eventuali fabbisogni "straordinari" di servizio, cui l'Amministrazione del Corpo dei vigili del fuoco non potesse far fronte avvalendosi delle sole risorse in organico.

Sul punto, sembrerebbe perciò utile l'acquisizione di un quadro degli effetti d'impatto ipotizzabili, in termini annui, in relazione alla riduzione permanente delle risorse stanziare, in termini di flessione del monte ore delle "chiamate" in servizio effettuabili nei confronti del personale "volontario", nonché valutazioni in merito alla compatibilità di tale compressione rispetto ai fabbisogni che dovessero manifestarsi nei prossimi anni.

Sui commi 3 e 4, posto che ivi è prevista una mera autorizzazione di spesa in conto capitale, formulata peraltro quale tetto massimo, andrebbe solo confermato che la copertura ivi indicata dalla norma (Tab. B) rechi le necessarie disponibilità a fini di riduzione, libere da impegni già perfezionati o in corso di perfezionamento.

Ad ogni modo, anche in merito alla valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che la rappresentazione esposta in Allegato, possa essere ritenuta pienamente conforme agli effetti attesi, considerato il differente coefficiente di spendibilità delle risorse stanziare che caratterizza ordinariamente gli stanziamenti per le spese in conto capitale, rispetto a quelle in conto corrente, da cui deriva solitamente una diversa distribuzione degli effetti d'impatto sui Saldi, in termini di annualità, rispetto a quelli imputabili in termini di mera competenza finanziaria.

## **Articolo 7**

### ***(Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015)***

L'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame alla Camera, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto; viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo (e del tutto esclusa in una specifica fattispecie), ferme restando le rimanenti sanzioni.

Il testo originario dell'articolo faceva riferimento solo alle città metropolitane e alle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna.

---

<sup>12</sup> A tale proposito, va rilevato che relativamente al 2016, alla data del 23 giugno scorso la disponibilità di competenza relativa al capitolo 1802 (n. 6 Piani gestionali) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno assommava a circa 15,2 milioni di euro complessivi, mentre il capitolo 1822 indicava una disponibilità di 1,2 milioni di euro. Cr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema *Datamart*, interrogazione aggiornata alla data del 23 giugno 2016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sul sito *internet* del dicastero.

**La RT**, relativa al testo originario, affermava che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che si limita ad eliminare una sanzione economica da applicare ad enti territoriali inadempienti del Patto di stabilità interno del 2015.

**Al riguardo**, pur se al regime sanzionatorio in questione non sono stati attribuiti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, va valutato se la riduzione delle sanzioni possa indurre in futuro negli enti locali comportamenti elusivi degli obblighi loro assegnati ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

### **Articolo 7-bis** ***(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province)***

Il comma 1 assegna nell'anno 2016 un contributo alle Province delle regioni a Statuto ordinario pari a 48 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno<sup>13</sup>. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sempre con riferimento all'anno 2016, al comma 2 sono inoltre assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il comma 656 richiamato, si rammenta, autorizza la società ANAS S.p.A. a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate all'ANAS medesimo dal comma 68 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014.

Al relativo onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale disposizione autorizzava 335 milioni di euro per l'anno 2014 e 150 milioni di euro per l'anno 2015 per la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Al comma 3 si precisa che le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 settembre 2016.

**La RT** non è presente.

**Al riguardo**, con riferimento al primo comma, andrebbe confermato che le risorse iscritte sul fondo per il federalismo amministrativo siano libere da impegni e che la loro riduzione non comprometta le finalità cui erano destinate.

In relazione al secondo comma, si evidenzia che si provvede a coprire l'onere riducendo un'autorizzazione di spesa che non reca risorse nell'anno corrente ma soltanto per esercizi terminati e le cui somme, se non impegnate, sarebbero perciò

---

<sup>13</sup> In tale Fondo, si ricorda, confluiscono le risorse di parte corrente attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal D.Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali. Nella legge di bilancio per il 2016-2018, il relativo capitolo di bilancio presenta una dotazione pari a 68,5 milioni di euro per il 2016.

dovute andare in economia. È necessario pertanto un chiarimento sulla disponibilità di tali risorse<sup>14</sup>.

In ogni caso, si evidenzia che le risorse sono finalizzate a legislazione vigente ad assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa. Sul punto andrebbe quindi assicurato che l'utilizzo delle predette risorse da parte della presente disposizione non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

### **Articolo 8** **(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)**

La norma reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015.

Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da 1-*bis* a 1-*quater* che tramite apposite tabelle stabiliscono per l'anno 2016:

- l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015;
- l'ammontare del contributo di 495 milioni di euro di cui al comma 754 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
- la ripartizione tra i singoli enti del contributo complessivo di 39,6 milioni di euro attribuito in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione corrente per l'anno 2016, corrispondente alla quota del l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

**La RT** originaria afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che la misura del contributo complessivo richiesto non varia.

Relativamente ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* la RT afferma che le norme non determinano effetti finanziari, in quanto l'ammontare complessivo del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 resta determinato in 2.000 milioni di euro. Restano, altresì, invariati l'ammontare complessivo del contributo di 495 milioni di euro per l'anno 2016 a favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di cui al

---

<sup>14</sup> Si tratta del cap.7372 del programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il capitolo è stato rimodulato tramite tabella E nella scorsa legge di stabilità (l. 208/2015) e, per effetto della rimodulazione, non presenta più risorse sul 2016.

comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nonché del fondo di 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 764 dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015, finalizzato al mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 9**

### ***(Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita)***

Il comma 1 inserisce il comma 712-*bis* nella legge di stabilità 2016 prevedendo che per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di pareggio di bilancio solo in sede di rendiconto, quindi non in sede di bilancio di previsione. Inoltre, sempre limitatamente al 2016, i medesimi enti non sono tenuti ad allegare il prospetto contenente le previsioni triennali ai fini della verifica del rispetto del saldo di pareggio.

Una modifica al comma 1, inserita alla Camera dei deputati, introduce il comma 712-*ter* alla legge di stabilità 2016 stabilendo che per l'anno 2016 ai fini del conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatori nell'esercizio 2015.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da 1-*bis* a 1-*quater* che dispongono la non applicazione agli enti territoriali e non territoriali e alle amministrazioni pubbliche delle comunicazioni dei dati concernenti le variazioni di bilancio da inserire nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

I commi da 1-*quinquies* a 1-*octies*, inseriti alla Camera dei deputati, prevedono che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale fino a quando non abbiano adempiuto. Rimane ferma per gli enti locali la disposizione concernente lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali per effetto della mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti.

Si specifica che ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome si fa riferimento al termine del 30 aprile per l'approvazione preventiva da parte della giunta mentre non rileva l'approvazione tardiva da parte del consiglio.

Si dispone che per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione prevista dalla presente disposizione si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.

La prima applicazione delle disposizioni in esame è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.

Per le autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti

all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

**La RT** originaria afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri.

Relativamente ai commi da *1-bis* a *1-quater* la RT afferma che la norma presenta natura procedimentale, rispondendo ad esigenze di semplificazione degli obblighi di comunicazione previsti a carico delle Amministrazioni pubbliche, e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da *1-quinquies* a *1-octies* la RT afferma che la disposizione presenta natura procedimentale, essendo volta ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Città metropolitane e Comuni) che non rispettano i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, e per l'invio di tali documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che il saldo di pareggio di bilancio va conseguito solo in sede di rendiconto ovvero quando l'esercizio finanziario è ormai concluso e non in sede di bilancio di previsione ovvero nel corso della gestione, si osserva che tale circostanza sembra rendere più difficile l'individuazione di eventuali scostamenti da tale saldo nel corso della gestione e quindi la possibilità di prendere adeguate misure correttive. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa eventuali difficoltà per gli enti interessati al conseguimento del saldo del pareggio.

Con riferimento all'esclusione degli impegni del perimetro sanitario del bilancio dal conseguimento del saldo non negativo, si fa presente che la RT riferita ad un provvedimento analogo contenuto nella legge di stabilità 2016 (commi 735-736) affermava che la disposizione non comportasse effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT. Sul punto andrebbe assicurato che anche la disposizione in esame si riferisce a somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto, motivando anche l'esclusione di effetti finanziari sul saldo del fabbisogno di cassa. Infatti, si rileva che in genere l'esclusione di una voce di spesa dal computo dei saldi validi ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio per le regioni risulta onerosa.

In relazione all'esclusione delle variazioni ai bilanci tra i dati che le amministrazioni territoriali e non territoriali devono inserire nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, rilevato incidentalmente che sarebbe stato più appropriato intervenire direttamente sul comma 1 dell'articolo 13 della legge di contabilità anziché prevederne con norma separata la non applicazione, posto che la raccolta di tali dati era finalizzata tra l'altro ad assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della

finanza pubblica, andrebbe assicurato che la modifica in esame non pregiudichi tali obiettivi.

#### **Articolo 9-bis**

##### ***(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni)***

Il primo comma modifica gli articoli 174 e 175 del TUEL. La modifica all'articolo 174 sopprime l'obbligo di presentare all'organo consiliare la relazione dell'organo di revisione e rimette al regolamento di contabilità la disciplina della presentazione del bilancio e del documento unico di previsione.

La modifica all'articolo 175 del TUEL relativo alle variazioni al bilancio di previsione, è finalizzata a consentire una maggiore flessibilità nella sua gestione. Si prevede infatti che l'organo esecutivo approvi con provvedimento amministrativo anche le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma di spesa all'interno della stessa missione. Inoltre, possono essere effettuate dal responsabile della spesa le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione.

Il secondo comma modifica l'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento alle variazioni del bilancio gestionale delle regioni.

La modifica è volta, come per gli enti locali, a garantire maggiore flessibilità di bilancio, ricomprendendo nella disciplina anche le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa.

**La RT**, non considera le norme.

**Al riguardo**, nulla da osservare tenuto conto del tenore ordinamentale delle norme e della necessaria compensatività delle variazioni al bilancio.

#### **Articolo 9-ter**

##### ***(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni)***

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2016 e di 48 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, finalizzato a consentire l'erogazione di contributi ai comuni per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

Si rinvia ad un DM del Ministero dell'Interno per la definizione dei criteri e modalità di richiesta da parte degli enti locali.

La copertura degli oneri per il 2016 avviene mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014): si tratta di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

La copertura per gli anni 2017 e 2018 è rinvenuta mediante utilizzo delle risorse iscritte sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59 del 1997, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno<sup>15</sup>.

Il comma 4 dispone che la dotazione del fondo istituito dall'articolo in esame possa essere ulteriormente aumentata, per l'anno 2016, fino ad un massimo di 26 milioni di euro mediante le risorse derivanti dall'applicazione della sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2015 di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011<sup>16</sup>.

**La RT** non è presente.

**Al riguardo**, con riferimento alla copertura sul 2016, si rileva che il fondo citato reca a bilancio circa 26 milioni di euro<sup>17</sup>. Poiché tale fondo era finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, dovrebbe trattarsi di risorse già impegnate per operazioni già effettuate nello scorso anno. Andrebbe quindi chiarito se le richieste di contributi siano state inferiori alle previsioni e abbiano quindi determinato la disponibilità delle risorse per le nuove finalità stabilite dalla norma.

## **Articolo 10**

### ***(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016)***

Il comma 1 dispone che, per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione alle regioni a statuto ordinario delle decurtazioni dei contributi loro spettanti per il finanziamento del trasporto pubblico locale - ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 - sono destinate ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. L'incremento è disposto per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

**La RT** afferma che la disposizione non determina oneri in quanto indica nuove finalizzazioni nel riparto delle risorse del Fondo che rimangono, nel complesso, immutate.

---

<sup>15</sup> Il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente è iscritto sul capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; su di esso confluiscono le risorse di parte corrente attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal D.Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali. Nella legge di bilancio per il 2016-2018, il relativo capitolo di bilancio presenta una dotazione pari a 68,5 milioni di euro per il 2016, e a 55,8 milioni per il 2017 e 2018.

<sup>16</sup> La lettera a), in particolare dispone che in tal caso l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (ora per i comuni Fondo di solidarietà comunale) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

<sup>17</sup> Il Fondo, appostato al cap.1380, è stato ridotto da 125 a 30 milioni di euro per il 2016 dal comma 755 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) e ulteriormente defianziato dalla tabella D della medesima legge con una riduzione di 3,8 milioni sul 2016.

**Al riguardo**, si osserva che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni sono destinate, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 11 marzo 2013, ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore, mentre la norma in esame destina tali risorse all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Sul punto andrebbe chiarito se la nuova finalizzazione cui sono destinate le risorse in esame non possa pregiudicare i programmi di investimenti e sociali già in essere connessi alle finalizzazioni previste a legislazione vigente, determinando la necessità di reperire successivamente nuove coperture a carico della finanza pubblica.

Andrebbe poi valutato se la nuova finalizzazione sia suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa con effetti di cassa atteso che le risorse saranno destinate in modo automatico, senza essere precedute dalle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi e da un successivo riparto biennale<sup>18</sup>.

Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) disponendo che, a partire dall'anno 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015 e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio.

Anche per il 2016 è previsto un analogo meccanismo di premialità finanziaria in favore delle regioni che hanno registrato il pareggio di bilancio. Nello specifico, si prevede che alle regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio nell'esercizio finanziario 2015 (previsti dal comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni applicate alle regioni che non hanno conseguito l'equilibrio di bilancio.

Ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio in termini di cassa concorre l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le risorse oggetto di ripartizione derivano dall'applicazione di sanzioni.

**Al riguardo**, atteso che la RT riferita alla legge n. 208 del 2015 non ascriveva effetti finanziari in relazione all'introduzione dell'apparato sanzionatorio - di cui all'articolo 1, comma 723 - connesso alla violazione del vincolo del pareggio di bilancio da parte degli enti territoriali, non vi sono osservazioni da formulare.

---

<sup>18</sup> Cfr. art.4 DPCM 11/03/2013: "Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'*art. 1* non possono essere ripartite ai sensi del precedente *art. 3*, sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con cadenza biennale, di tali risorse tra le regioni, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione, nel medesimo biennio."

Il comma 3 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), riguardante la disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, autorizzando le sole Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011. Tale norma dispone che, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa.

**La RT** afferma che la norma, consentendo anche per l'anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa, per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 4 stabilisce che le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi.

**La RT** afferma che la norma, intervenendo per disciplinare il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle regioni, non determina effetti sulla finanza pubblica, evitando, piuttosto, oneri aggiuntivi per le regioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali delle Regioni la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi 6 e 7 intervenendo sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing, stabiliscono che l'articolo 9, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2015<sup>19</sup> si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Di conseguenza sono apportate modificazioni di coordinamento alla legislazione vigente.

La relazione illustrativa fa presente che la disciplina in commento “interviene nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge 99 del 2009. Le modifiche di cui ai commi 6 e 7 mirano, pertanto, ad evitare che gli effetti della modifica del soggetto passivo decorrano *ex tunc*”.

**La RT** afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, in quanto nella norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

#### **Articolo 10-bis**

#### ***(Modifica all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali)***

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, consente alle regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.

Le regioni, possono richiedere tali pareri tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Per gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) la richiesta di parere alla Sezione delle autonomie può essere presentata dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**La RT**, non è presente.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

---

<sup>19</sup> Il comma 9-*quater* disponeva che il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009 - secondo cui la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo - si applicasse ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento fosse successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.78 del 2015.

## **Articolo 11** **(Regione Siciliana)**

Il comma 1 - in attuazione dell'accordo firmato il 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione Siciliana<sup>20</sup> e nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello Statuto della medesima regione<sup>21</sup> - dispone che venga assegnato alla Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 208/2015<sup>22</sup>, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettantegli per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi<sup>23</sup> dell'imposta sul reddito delle persone fisiche<sup>24</sup> (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato<sup>25</sup> nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti per compartecipazione all'IRPEF secondo la vigente legislazione (basata sul riscosso<sup>26</sup>). Detto importo – pari a 500 mln di euro – viene riconosciuto mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183<sup>27</sup>, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

---

<sup>20</sup> Si segnala in proposito che in data 25 maggio 2016 la Commissione paritetica (istituita ai sensi dell'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana) ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione dello statuto, che modifica le norme dello stesso (art. 2 D.P.R. n. 1074/1965) nella parte relativa alla determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione. Lo schema di decreto legislativo è in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

<sup>21</sup> In via sintetica si evidenzia che la revisione degli Statuti speciali nasce dal fatto che essi possono risultare non più adeguati al mutato quadro normativo statale, come ad esempio alle variazioni intervenute nelle modalità di riscossione, anche a seguito dell'introduzione del versamento unificato e della possibilità di compensazione tra tributi diversi, che possono aver modificato l'ammontare del gettito a livello regionale. Sul punto si veda anche l'audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 4 maggio 2016: *“Il quadro dei trasferimenti finanziari in favore degli enti territoriali alla luce dell'articolo 119 della Costituzione”*; Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Dott. Salvatore Bilardo – Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni).

<sup>22</sup> Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2016, ha assegnato alla Regione siciliana 900 mln di euro per il medesimo anno, nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016.

<sup>23</sup> Nella citata audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 4 maggio 2016 si legge anche che i 10/10 dell'IRPEF spettanti alla Regione Siciliana in base al criterio del gettito riscosso nell'ambito del suo territorio corrispondono a circa 5,3/10 del gettito IRPEF maturato nel medesimo territorio.

<sup>24</sup> La quota relativa all'IRPEF è determinata dalla somma: dell'IRPEF netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale, dell'IRPEF calcolata sui redditi a tassazione separata dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; delle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e controllo su contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

<sup>25</sup> Ovvero il gettito afferente al territorio regionale o provinciale anche se versato fuori dal medesimo territorio per esigenze amministrative.

<sup>26</sup> Ovvero il gettito riscosso o versato nell'ambito del territorio regionale o provinciale che tiene conto esclusivamente del luogo di versamento del tributo.

<sup>27</sup> La citata disposizione prevede che la struttura di gestione è individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

I criteri che definiscono la compartecipazione della Regione Siciliana al gettito IRPEF hanno dato luogo nel tempo a contenziosi tra lo Stato e la Regione nascenti dall'interpretazione delle norme statutarie (artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana che definiscono il regime delle entrate tributarie di spettanza della Regione) e, specificamente, dell'art. 2, del DPR n. 1074/ 1965 che reca le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria. La norma da ultimo richiamata, al primo comma, dispone che spettano alla Regione siciliana, ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. L'interpretazione dell'espressione "*entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio*" ha dato luogo a contrasti applicativi avuto riguardo alla metodologia da applicare per determinare il gettito di spettanza regionale (il contenzioso ha riguardato la legittimità dell'adozione del criterio applicativo). Da un lato l'erario ha sostenuto la legittimità del c.d. metodo del riscosso, in applicazione del principio della territorialità della riscossione; di contro la Regione siciliana ritiene debba trovare applicazione, a norma di Statuto, il metodo del "maturato" in base al quale, in attuazione del principio della capacità fiscale, il luogo da considerare è quello in cui matura il presupposto dell'imposizione fiscale e non quello il cui il tributo è riscosso. Sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale. Si segnalano, tra le altre, la sentenza n. 116/2010 che ha riconosciuto il principio della territorialità della riscossione esprimendosi in favore del metodo del c.d. riscosso. Nella sentenza n. 207 del 2014, di contro, la Corte ha affermato che "*l'articolo 2 del D.P.R. 1074/65 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Ciò che rileva, quindi, è che venga assicurato che alla Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale*". Nella sentenza n. 89/2015 è stato posto dalla Corte l'accento sull'esigenza di una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione; collaborazione che appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quella in esame che attengono all'equità più che alla legittimità. Richiamando quindi la sentenza n. 66 del 2001 la Corte ha ricordato che molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il d.P.R. n. 1074 del 1965.

L'incertezza normativa ha quindi creato nel tempo del contenzioso tra Stato e Regione Siciliana che il citato accordo vorrebbe eliminare attraverso il riconoscimento del criterio della compartecipazione secondo il gettito maturato; la questione non è di poco conto se si pensa che tale approccio consentirebbe alla regione di recuperare quella parte significativa di risorse finanziarie versate fuori dal territorio regionale ma di spettanza della Regione stessa *in applicazione del predetto criterio* (si pensi ai versamenti effettuati dai sostituti di imposta dei dipendenti pubblici e pensionati ed ai versamenti delle grandi società con sede legale fuori dal territorio regionale). Si consideri poi che la disponibilità di maggiori informazioni, che hanno permesso di ottenere dati territorializzati delle entrate, consente di poter definire con maggior sicurezza il gettito maturato e quindi prodotto nell'ambito di una regione, rispetto al passato; l'esigenza, è anche dettata dalla necessità di un

processo di armonizzazione dei diversi statuti speciali in materia finanziaria al fine anche di escludere duplicazioni di oneri per il Bilancio dello Stato<sup>28</sup>.

Il citato accordo tra Governo e Regione Siciliana, al punto 6) prevede quindi, in via generale, che alla regione sia attribuita una quota delle entrate maturate pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 e che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le parti si impegnino a considerare la possibilità di una revisione dell'Accordo entro il 31 dicembre 2018. Inoltre al punto 10) del medesimo Accordo si legge che l'adozione dei provvedimenti legislativi con i quali si provvede alla copertura finanziaria degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla modifica dell'ordinamento finanziario, a decorrere dall'anno 2017, è subordinata alla dimostrazione da parte della Regione, entro il 30 settembre 2016: dell'avvenuto ritiro di tutti i ricorsi promossi prima del 31 dicembre 2015 nei confronti dello Stato innanzi alle diverse giurisdizioni; dell'avvio delle iniziative normative e amministrative volte al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa corrente (di cui al punto 3 dell'accordo); ed infine dell'adozione di ogni utile iniziativa volta a favorire l'intervento dello Stato in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007<sup>29</sup>, nonché il recupero delle somme anticipate dalla Stato in esecuzione della sentenza stessa.

**La RT** evidenzia che la quota relativa all'IRPEF, spettante alla Regione Siciliana, è stata determinata dalla somma delle seguenti voci:

- dell'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dell'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- delle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

Ricorda poi che a legislazione vigente la compartecipazione IRPEF della Regione siciliana risulta pari ai 10/10 del gettito riscosso sul suo territorio e che il relativo gettito è stimato per il 2016 in circa 3.941 mln di euro su base annua; l'importo include sia le entrate attualmente devolute per il tramite della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, sia le entrate IRPEF riscosse direttamente dalla Regione. Per la stima degli effetti finanziari utilizza i dati relativi all'anno di imposta 2014 (ultimo anno di cui si dispongono i dati) opportunamente estrapolati al 2016; in base ad essi quantifica un importo a titolo di compartecipazione dei 5,61 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2016 pari a circa 4.441 mln di euro<sup>30</sup> che al netto degli importi

<sup>28</sup> Per approfondimenti si veda l'audizione del direttore Generale delle Finanze Prof. Fabrizia Lapecorella in tema di: "Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi", del 9 aprile 2016, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

<sup>29</sup> In materia di messa a norma delle discariche abusive.

<sup>30</sup> Pertanto parametrando i dati si ottiene una stima del totale delle entrate maturate sul territorio della Regione Siciliana pari a circa 7.917 mln di euro. Quest'ultimo importo rappresenta il valore, anche se per difetto,

attribuiti alla Regione a legislazione vigente<sup>31</sup>, risulta pari a 500 mln di euro<sup>32</sup>. Nella stima ha tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e quello derivante dall'attività di accertamento e controllo. Quindi la nuova modalità di calcolo della compartecipazione implica per la Regione Siciliana una variazione positiva di 500 mln di euro per il 2016 con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno. Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano invece nell'anno 2017 trattandosi di regolazioni contabili di somme comunque accertate e riscosse ma non versate nel bilancio dello Stato nel 2016 poiché incassate direttamente dalla Regione.

**Al riguardo** in prima analisi si evidenzia che la norma prende in considerazione gli effetti derivanti dalla rimodulazione della compartecipazione della Regione Siciliana al gettito IRPEF maturato con riferimento al solo anno 2016. Infatti nulla dice con riferimento ai due anni successivi per i quali, il citato accordo siglato il 20 giugno 2016 tra Governo e Regione (punto 6), prevede per il 2017 il riconoscimento dei 6,74 decimi di compartecipazione all'IRPEF maturata e a decorrere dal 2018 il riconoscimento dei 7,10 decimi di compartecipazione subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sopra ricordate ed espresse al punto 10 dell'Accordo.

In termini finanziari e considerando che la tabella annessa al suddetto accordo stima gli effetti valutando un valore invariato di IRPEF totale maturata pari a circa 7.922 mln di euro, la rimodulazione del calcolo della compartecipazione comporterà per la Regione Siciliana:

- per l'anno 2016 un incremento di risorse di 500 mln di euro, in ragione dei 5,61 decimi di compartecipazione all'IRPEF maturata;
- per l'anno 2017 un incremento di risorse di 1.400 mln di euro, in ragione dei 6,74 decimi di compartecipazione all'IRPEF maturata;
- a decorrere dall'anno 2018 un incremento di risorse di 1.685 mln di euro, in ragione dei 7,10 decimi di compartecipazione all'IRPEF maturata.

Quanto detto è riferibile alla destinazione delle maggiori risorse alla Regione; per contro il medesimo accordo (punto 1) prevede che (come peraltro evidenziato nel successivo comma 4 del presente articolo) la Regione si impegni a garantire per l'anno 2016 un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 227,879 mln di euro, per l'anno 2017 un saldo positivo pari a 577,512 mln di euro e a decorrere dall'anno 2018 si impegni a garantire il pareggio di bilancio, come definiti dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

---

dell'ammontare totale maturato dell'IRPEF esposto nella tabella allegata al citato accordo del 20 giugno 2016 tra Governo e Regione Siciliana.

<sup>31</sup> Attualmente di ammontare pari ai citati 3.941 mln di euro.

<sup>32</sup> Quindi.  $4.441 - 3941 = 500$  mln di euro.

In considerazione di quanto sopra rappresentato si rende necessario un approfondimento da parte del Governo volto a chiarire le attuali e prospettive risultanze di bilancio della Regione Siciliana al fine di comprendere gli effetti netti della disposizione in parola<sup>33</sup>.

Parrebbe dunque che alla Regione Siciliana verranno attribuite maggiori risorse a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF rispetto a quelle garantite a legislazione previgente, in applicazione del criterio del c.d. maturato. Dalle dichiarazioni rese durante la citata audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 4 maggio 2016 è stato affermato che i 10/10 dell'IRPEF spettanti alla Regione Siciliana in base al criterio del gettito riscosso nell'ambito del suo territorio corrispondono a circa 5,3 decimi del gettito IRPEF maturato nel medesimo territorio<sup>34</sup>. L'accordo in parola prevede una compartecipazione crescente nel tempo fino a raggiungere i 7,10 decimi del maturato e comunque superiore rispetto ai citati 5,3/10, rendendo di fatto non neutrali i due sistemi di compartecipazione. Se ciò fosse riscontrato, a parità di tutte le altre condizioni, andrebbero esclusi eventuali squilibri finanziari determinati dall'adozione del nuovo criterio di compartecipazione rispetto a quelli operanti per altre regioni<sup>35</sup>.

Si consideri poi che la stima viene effettuata prendendo a base il gettito IRPEF maturato nell'anno 2014 ed estrapolato all'anno 2016, assumendo quindi un dato fisso e costante nel tempo; si osserva di contro che il gettito in questione potrà subire

---

<sup>33</sup> Per maggior chiarezza si riporta la specifica relativa all'ammontare dei diversi finanziamenti che perverranno nel triennio (2016-2018) secondo diversi canali, che la regione Sicilia espone in una propria nota relativa all'accordo in parola a supporto della differenza di decimi indicati per i tre anni (5,61 per il 2016, 6,74 per il 2017, e 7,10 a decorrere dal 2018:

- per il 2016: 900 mln in legge di stabilità nazionale, 285 mln come effetto indiretto dello *split payment* sull'IVA, 500 mln come maggiori decimi di maturato IRPEF;
- per il 2017: 1.400 mln di euro come maggiori decimi di maturato IRPEF, 285 mln come effetto indiretto dello *split payment* su IVA;
- dal 2018: 1685 mln come maggiori decimi di maturato IRPEF.

Si è inteso in tal modo superare lo squilibrio strutturale del bilancio regionale stimato in 1,685 mld di euro che rappresenta il valore del citato Accordo.

<sup>34</sup> Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 4 maggio 2016: "*Il quadro dei trasferimenti finanziari in favore degli enti territoriali alla luce dell'articolo 119 della Costituzione*"; Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Dott. Salvatore Bilardo – Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni).

<sup>35</sup> Nella citata audizione della dott.ssa F. La pecorella presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali si legge che "occorre tener conto del fatto che può accadere che norme statutarie attribuiscono le stesse somme a due regioni distinte: all'una perché spettanti sulla base del diritto di compartecipazione la gettito di tributi "riscossi" all'interno del proprio territorio, all'altra perché spettanti in virtù del diritto di compartecipazione al gettito di tributi erariali "maturati" nel proprio territorio, ancorché riscossi fuori di essi. Tale circostanza può causare effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato come dimostra l'esempio di un contribuente residente a Trento che versa 100 nella Regione Siciliana a titolo di IRPEF. Alla Regione siciliana spettano i 10/10 del gettito riscosso, mentre nella Provincia di Trento spettano i 9/10 del medesimo gettito in quanto maturato nel relativo territorio, anche se riscosso fuori. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente genera un credito di 100 da parte della Regione Sicilia ed un credito di 90 da parte della Provincia autonoma di Trento. Pertanto a fronte di una entrata pari a 100 lo Stato dovrebbe corrispondere in totale 190.

oscillazioni nel tempo dovute sia alla congiuntura economica che alla mobilità dei redditi e dei soggetti.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare, quantificati nella relazione tecnica in 500 milioni di euro per l'anno 2017 (trattandosi di regolazioni contabili, l'onere ricade nell'esercizio successivo). A tale onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2017 delle somme, giacenti nella contabilità speciale, non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale prevista dal decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 3 prevede che, al fine di assicurare la neutralità finanziaria in termini di fabbisogno, la Regione Siciliana nel 2016 possa utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione al gettito IRPEF, di cui al comma 1, solo per esigenze indifferibili legate, in caso di carenza di altra liquidità disponibile, esclusivamente al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nello stesso esercizio finanziario. È comunque previsto l'obbligo di reintegro, nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.

Il comma 4, infine, ai fini della neutralità finanziaria in termini di indebitamento netto, stabilisce che la Regione Siciliana debba garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo pari a 227.879.000, in base alle modalità individuate dalla legge di stabilità per il 2016. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, si applicano le sanzioni già previste dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 723, L. 208/2015). Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
c.1(+) <i>sp.corr.</i>				500			500		
c.2(+) <i>sp.corr.</i>		500							
c.2(+) <i>e.ext.</i>		500							
c.3(-) <i>sp.corr.</i>				-500					
c.4(-) <i>sp.corr.</i>							-500		

**La RT**, relativamente al comma 2, afferma che per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano, nell'esercizio 2017 trattandosi di regolazioni contabili di somme comunque accertate e riscosse ma non versate nel bilancio dello Stato nel 2016 in quanto incassate direttamente dalla Regione Siciliana. Tali somme saranno, infatti, regolate contabilmente nell'esercizio successivo. Agli oneri in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2017 delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che risultano disponibili in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale.

Per assicurare la neutralità finanziaria in termini di fabbisogno, il comma 3 prevede che nel 2016 la Regione non possa utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione di cui al comma 1, che devono rimanere depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1.

In caso di carenza di altra liquidità disponibile e di conseguente utilizzo delle predette risorse per esigenze indifferibili legate esclusivamente al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, è inoltre previsto l'obbligo di reintegro, nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

Per la compensazione degli oneri in termini di indebitamento netto, il comma 4 dispone che la regione siciliana garantisca, per l'anno 2016, un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 227.879.000. Per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle norme di attuazione che dovranno essere emanate sono, invece, sterilizzati attraverso la previsione nell'Accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 fra il Governo e la Regione Siciliana, al fine di adeguare le norme di attuazione dello statuto della medesima Regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 e un saldo pari a zero a decorrere dall'anno 2018.

**Al riguardo**, con riferimento all'utilizzo tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2017 delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che secondo la RT risultano disponibili in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale, atteso che tali risorse sono state già oggetto di precedenti utilizzi<sup>36</sup>, andrebbe specificata l'entità delle residue somme giacenti.

Relativamente alla limitazione circa l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione al gettito IRPEF, al fine di assicurare la neutralità finanziaria in termini di fabbisogno, si evidenzia che la norma non prevede un divieto assoluto ma la possibilità di utilizzo per determinate finalità subordinate al reintegro delle stesse nel corso del medesimo anno di utilizzo. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo circa l'idoneità della norma ad escludere in ogni caso eventuali impatti sul saldo del fabbisogno di cassa e se a tal fine non risulta auspicabile l'inserimento di una previsione che consenta alla Stato di trattenere somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione in caso di mancato reintegro nel corso dell'anno di utilizzo delle stesse.

Circa gli obiettivi di saldo assegnati alla regione siciliana per la compensazione degli oneri in termini di indebitamento netto, la RT fornisce alcuni elementi su un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 e un saldo pari a zero a decorrere dall'anno

---

<sup>36</sup> L'articolo 1, comma 687, della legge 208 del 2015 ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, di 1.550 milioni di euro sulle somme giacenti e non utilizzate sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge n. 66 del 2014.

2018; tuttavia, al fine di verificare l'idoneità di tali obiettivi a compensare integralmente gli oneri discendenti dall'accordo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quantificazione dello squilibrio strutturale del bilancio della regione siciliana il quale, secondo documentazione consegnata alla Camera dei deputati, ammonterebbe in 1,685 mld di euro e sulle modalità con cui tale squilibrio possa essere eliminato tramite un obiettivo di saldo pari a zero a decorrere dal 2018.

In relazione all'accordo con la regione Sicilia, andrebbe chiarito se la previsione al punto 2 dell'accordo di una riduzione strutturale della spesa corrente per gli anni dal 2017 al 2020, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno abbia termine nel 2020 e se quindi la regione possa, al termine del quadriennio, essere libera di incrementare tale tipologia di spesa.

### **Articolo 12** **(Regione Valle d'Aosta)**

La norma prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(+) spesa corrente	70			70			70		

**La RT**, oltre a descrivere la norma, rimanda all'articolo 19 relativamente alle modalità di copertura degli oneri in esame.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Articolo 13** **(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)**

L'articolo in esame, nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, modifica i termini contenuti in alcuni articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68<sup>37</sup>; in particolare:

- nell'articolo 2, comma 1, la novella concerne la proroga dal 2017 al 2018 della rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

<sup>37</sup> Si rammenta che analogo rinvio dall'anno 2013 all'anno 2017 era stato effettuato con l'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 78/2015.

- (IRPEF) volta a garantire alle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali da sopprimere in base all'articolo 7 del D.Lgs. 68/2011 in parola;
- nell'articolo 4, comma 2, viene prorogata al 2017 la modalità di calcolo in base alla normativa vigente, dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); viene poi spostata in avanti, dal 2017 al 2018, anche la decorrenza della determinazione dell'aliquota IVA secondo le modalità previste dall'art. 15, commi 3 e 5, del D Lgs 68/2011 in argomento. La modifica al comma 3 del medesimo articolo 4 riguarda la proroga di un anno, dal 2017 al 2018, della decorrenza della modalità di attribuzione del gettito derivante dall'aliquota di compartecipazione all'IVA, a favore delle regioni a statuto ordinario, in conformità con il principio di territorialità, che tiene conto del luogo di consumo, identificato come il luogo in cui avviene la cessione dei beni;
  - nell'articolo 7, comma 1, si fa slittare di un anno la decorrenza della soppressione dei trasferimenti statali - di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale - alle regioni a statuto ordinario. La modifica al comma 2 concerne invece la proroga di un anno (dal 31 luglio 2016 al 31 luglio 2017) del termine entro il quale sono individuati i trasferimenti statali di cui si prevede la soppressione;
  - nell'articolo 15, comma 1, si slitta di un anno dal 2017 al 2018, il termine a decorrere dal quale, alla fine della fase sperimentale, saranno definite le fonti di finanziamento<sup>38</sup> delle regioni per le spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni (si tratta principalmente di sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto locale). Nel comma 5 viene invece novellato il termine iniziale, che passa dal 2017 al 2018, a decorrere dal quale viene istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione all'IVA determinata in modo tale da garantire ad ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. 68/2011 in argomento.

**La RT** evidenzia che la norma in esame, confermando anche per l'anno 2017 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal D.Lgs. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare anche per la considerazione che le disposizioni originarie non prevedevano variazioni finanziarie.

### **Articolo 13-bis** **(Dilazione del pagamento)**

L'articolo 13-bis consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

---

<sup>38</sup> Dette fonti sono:

- a) compartecipazione all'Iva;
- b) addizionale IRPEF;
- c) IRAP finché non sostituita da altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo ;
- e) entrate proprie, in misura di quanto convenzionalmente stabilito nel riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2010.

Il comma 1 prevede che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo<sup>39</sup>, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015, può nuovamente rateizzare l'importo dovuto, sino a un massimo di 72 rate - fatti salvi i piani con più di 72 rate già approvati - anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Al nuovo beneficio si accede presentando una richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 2 estende a regime la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015).

Il comma 3 consente ai debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinati dal D.Lgs. n. 218 del 1997) o di omessa impugnazione degli stessi, di ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Il comma 4, modificando l'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La disposizione non è corredata da **RT**.

**Al riguardo**, le disposizioni in commento appaiono suscettibili di generare incrementi del riscosso connessi a un miglioramento dell'efficacia della riscossione e alla semplificazione della procedura di richiesta di dilazione. Infatti, da un lato, il debitore in difficoltà può chiedere di pagare quanto dovuto in 6 anni anche senza aver saldato tutte le rate scadute; dall'altro, attraverso la riduzione del numero di rate scadute, per le quali si incorre in decadenza, viene favorita la possibilità che il debitore possa adempiere tempestivamente al piano accordato.

In relazione ai profili finanziari sembra opportuno acquisire elementi circa i riflessi in termini di cassa delle misure qui commentate.

Da ultimo, in relazione alla previsione che eleva da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo al di sotto del quale la dilazione può essere concessa anche senza che il contribuente debba documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, si osserva che, ancorché l'innalzamento della soglia rappresenti una semplificazione della procedura per le istanze comprese tra 50 e 60 mila euro, andrebbe valutato se la misura sia suscettibile di incrementare le richieste di rateizzazione, con conseguente ampliamento degli effetti finanziari di cassa già citati.

---

<sup>39</sup> Si tratta del beneficio previsto dall'art. 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del D.P.R. 602/1973, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 che, in attuazione della legge delega 23/2014, ha recentemente introdotto disposizioni volte a migliorare significativamente a favore del contribuente il piano di pagamento dilazionato e, più in generale, misure riferite al funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

## **Articolo 13-ter** **(Riduzione addizionale comunale diritti imbarco 2016)**

Nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto l'articolo 13-ter che stabilisce, al comma 1, la sospensione, dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, dell'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilita dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013. Si rammenta che quest'ultimo prevede un aumento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili volta ad assicurare la copertura finanziaria necessaria a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, il cui finanziamento quindi risulta prolungato di tre anni<sup>40</sup> ai sensi del comma 21 dell'articolo 13 del citato D.L. 145/2013<sup>41</sup>.

Il comma 2 individua l'onere derivante dalla riduzione in argomento e lo stima pari a 60 mln di euro per l'anno 2016; per la sua copertura si provvede mediante:

- a) versamento all'entrata di una quota dell'avanzo di amministrazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, pari a 25 milioni di euro;
- b) riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per 35 milioni di euro.

Prevede inoltre che alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 mln di euro per l'anno 2016 si provveda mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>42</sup>.

Il comma 3 dispone che alle minori entrate per l'INPS, derivanti dai mancati introiti dell'incremento dell'addizionale comunale, provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione viene iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

Ai sensi del comma 4 sarà il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le conseguenti modifiche agli stati di previsione interessati dalle modifiche in esame.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2019 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7<sup>43</sup> sia incrementata di 0,32 euro; il gettito derivante è acquisito a patrimonio netto dal citato fondo di solidarietà previsto dal D.L. 249/2004.

Il comma 6 stabilisce che l'incremento della maggiorazione dell'addizionale, di cui al precedente comma 5, possa essere rideterminato in riduzione considerando l'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Ai fini della predetta rideterminazione l'INPS, per il triennio 2016-2018, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione relativa all'aggiornamento della situazione economico finanziaria del Fondo su un periodo di otto anni basata sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento<sup>44</sup>.

Nella relazione illustrativa all'emendamento governativo trasfuso nell'articolo in esame, si legge che l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, così come prevista dall'articolo 2,

---

<sup>40</sup> Al 1° gennaio 2019.

<sup>41</sup> L'importo dell'incremento è stato determinato, sempre ai sensi della sopra citata disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015 che ha stabilito che la misura della maggiorazione è pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018.

<sup>42</sup> Di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 154/2008.

<sup>43</sup> Ai sensi di tale norma l'addizionale comunale era stata incrementata di 3 euro a passeggero.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il fondo in questione è fissato l'obbligo di bilancio in pareggio.

comma 48, della L. 92/2012 (incremento di 3 euro a passeggero) è destinata all'INPS per finanziare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo. Il successivo articolo 13, comma 21 del citato DL145/2013 ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 tale destinazione a copertura delle minori entrate (stimate in 184 mln di euro) che sarebbero derivate all'INPS per effetto del prolungamento del fondo in questione fino al 2018; a copertura del maggior onere si provvede con l'incremento della misura dell'addizionale predisposta con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015. Quindi il presente articolo ha come obiettivo quello di eliminare la parte di addizionale comunale pari ad euro 2,50 per il periodo di tempo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. La relazione illustrativa evidenzia poi che il principale effetto di natura economica dell'addizionale in esame è la ripercussione sul prezzo del biglietto aereo; ciò genera una riduzione del numero dei passeggeri in quanto il consumatore risulta sensibile al prezzo. Questa affermazione è tanto più vera quanto più elastica è la domanda e quanto più la riduzione dell'addizionale è in grado di creare vantaggi competitivi rispetto ai prezzi in vigore negli altri paesi.

Infine, ed in via sintetica, giunge alle seguenti conclusioni:

- a) a parità di condizioni, l'eliminazione /riduzione dell'addizionale crea vantaggi competitivi idonei a spostare la domanda di uso del mezzo aereo da un Paese all'altro;
- b) la riduzione/eliminazione dell'addizionale incide sulle scelte strategiche dei vettori aerei che si spostano in aeroporti dove è possibile ottimizzare i guadagni e dove la domanda è meno elastica. Ciò si ripercuote negativamente sulla connettività del Paese interessato e conseguentemente sul PIL.

**La RT** evidenzia che sulla base dei volumi di traffico attuali, l'eliminazione dell'incremento della misura dell'addizionale comunale per l'ultimo quadrimestre del 2016, comporta un onere complessivo ipotizzabile in 60mln di euro, calcolati su una base stimata di circa 24 mln di passeggeri (infatti 24 mln di persone\*2,50 euro = 60 mln di euro).

Quindi evidenzia le modalità di copertura, così come indicate nell'articolo in commento e specifica che in termini di indebitamento netto alla compensazione dei predetti 25 mln di euro (relativi al riversamento al bilancio dello Stato di una quota corrispondente all'avanzo di amministrazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale aereo) si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Per quanto concerne l'incremento dell'addizionale previsto dal comma 5 del presente articolo evidenzia che esso confluirà a patrimonio netto del citato Fondo speciale. La stima del maggior gettito si basa sulle medesime ipotesi di crescita del traffico aereo adottate nel citato decreto ministeriale 29 ottobre 2015 prendendo prudenzialmente a riferimento, per l'anno 2019, la stima dei passeggeri previsti per l'anno 2018 (pari a circa 79 mln di passeggeri); quindi l'incremento fissato nella misura prevista dalla norma (0,32 euro) consente un gettito addizionale pari a circa 25mln di euro<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> 79.000.000 di passeggeri \* 0,32 euro = 25,280 mln di euro.

**Al riguardo**, con riferimento ai commi 1, 5 e 6, si evidenzia che la stima del minor gettito relativo all'ultimo quadrimestre del 2016 si presenta in linea con le valutazioni presentate per il citato articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013 il quale, mediante l'incremento dell'addizionale comunale in parola, garantiva maggiori risorse da destinare al Fondo speciale gestito dall'INPS, quantificate in 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Infatti la stima del minor gettito, relativa all'ultimo quadrimestre dell'anno in corso, rappresenta circa 1/3 del gettito atteso (184 mln di euro /3 = 61 mln di euro).

Nulla da osservare in relazione alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'incremento dell'addizionale previsto dal comma 5 in quanto la RT utilizza i dati di previsione del traffico di passeggeri paganti, attualizzato all'anno 2018, indicati nel decreto ministeriale citato.

In merito ai commi 2-4, con riferimento alla copertura finanziaria dell'onere recato dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la consistenza dell'avanzo di amministrazione presente sul fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo che secondo quanto riportato nel bilancio preventivo 2016 reca una previsione a fine esercizio di 375 mln di euro.

Inoltre, si segnala che l'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016 ha provveduto a rifinanziare il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016, di 100 mln di euro. Si segnala altresì che nel corso dell'anno 2016 il Fondo è stato utilizzato per la copertura finanziaria di oneri contenuti in altri provvedimenti<sup>46</sup> e anche il provvedimento in esame all'articolo 19 provvede ad utilizzare le risorse del Fondo per la copertura degli oneri recati agli articoli 4 e 12, per complessivi 90 mln nell'anno 2016. Alla luce di quanto su esposto andrebbe confermato che il predetto fondo disponga di sufficienti risorse idonee ad essere utilizzate a copertura finanziaria del presente provvedimento.

Con riferimento alla riduzione della dotazione del fondo per l'attualizzazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa (capitolo 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze), si segnala che da una interrogazione del Sistema informativo DATAMART-RGS, la situazione contabile relativa al capitolo 7593, indica una disponibilità di cassa per il 2016 pari a 48,8 milioni e, di conseguenza, il fondo reca le necessarie risorse.

#### **Articolo 14** ***(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)***

Il comma 1 è finalizzato a facilitare il risanamento degli enti locali (comuni, province, città metropolitane) in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di

---

<sup>46</sup> L'art. 11, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 67 del 2016 che ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2016 di 30.000.000

ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

La ripartizione dell'anticipazione avviene, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati Istat ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter del T.U.E.L., di cui al decreto legislativo n. 267/2000).

La restituzione dell'anticipazione è effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Il comma 1-bis prevede che per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

Il comma 1-ter, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa da 4 a 5 anni il periodo, previsto dall'art. 259, comma 1-ter, del TUEL, entro il quale l'ente locale dissestato può raggiungere il riequilibrio.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anticipazione concessa ed erogata utilizza lo stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La possibilità di destinare parte delle risorse del predetto Fondo di rotazione agli enti in dissesto finanziario nasce dall'esiguo numero di enti che, al 31 maggio 2016, hanno chiesto l'accesso al Fondo da ultimo citato ai sensi dell'articolo 243-bis TUEL, nonché dall'ormai consolidata diminuzione degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

**Al riguardo**, si rileva che mentre la presente disposizione prevede la restituzione dell'anticipazione, erogata utilizzando lo stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL, in un periodo massimo di venti anni, la disciplina vigente dell'articolo 243-bis e 243-ter del TUEL relativa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevede la restituzione dell'anticipazione, erogata sul medesimo fondo di rotazione, in un periodo massimo di dieci anni. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ai differenti termini previsti per la restituzione delle anticipazioni erogate a valere sul predetto fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

## **Articolo 15** ***(Piano riequilibrio finanziario)***

La norma proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso degli anni dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono - ferma restando la durata massima decennale del piano - provvedere a rimodularlo o riformularlo.

Si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi.

**Al riguardo**, con riferimento alla possibilità di riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio finanziario in considerazione dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa gli eventuali riflessi che tale disposizione potrebbe avere sul debito degli enti interessati. Infatti, la norma mediante la citata deroga sembra consentire agli enti tempi più lunghi per il ripiano del disavanzo e per il pagamento dei debiti fuori bilancio.

## **Articolo 15-bis** ***(Norme relative alla disciplina del dissesto)***

La norma apporta due modifiche al decreto legislativo 267 del 2000 nella parte relativa alla disciplina del dissesto. In particolare, viene modificato l'articolo 256, comma 12 prevedendo che tra le misure straordinarie che il Ministro dell'interno può stabilire per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, ci possa essere la facoltà dell'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL.

Inoltre, viene modificato l'articolo 258, comma 3 stabilendo che l'organo straordinario di liquidazione nella sua facoltà di definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, lo possa effettuare anche con l'erario.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, con riferimento alla modifica apportata all'articolo 256 e alla possibilità di prevedere tra le misure straordinarie anche la facoltà dell'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, andrebbe chiarito in che modo tale disposizione si pone rispetto all'articolo 243-bis atteso che quest'ultimo dispone che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto per la deliberazione del dissesto. Sul punto si fa presente che la norma oggetto di modifica si riferisce alle fasi della liquidazione e del pagamento della massa passiva che si collocano successivamente rispetto alla deliberazione del dissesto.

Relativamente alla possibilità dell'organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente anche le pretese creditorie con l'Erario, si segnala che l'articolo 258 del TUEL prevede l'offerta da parte dell'organo straordinario di liquidazione nei confronti dei creditori di un pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, compresi quelli che vantano crediti privilegiati. Sul punto, al fine di escludere contenziosi anche in ambito europeo, andrebbero forniti chiarimenti circa la tipologia dei tributi cui si applica la transazione fiscale, atteso che nella disciplina generale, come configurata dall'articolo 182-*ter* della legge fallimentare, può applicarsi per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell'Unione europea, e rimanendo esclusi l'IVA e i crediti fiscali derivanti da ritenute alla fonte operate e non versate, per le quali può essere richiesta la dilazione del pagamento e la falcidia delle sole sanzioni e interessi.

## **Articolo 16** ***(Disposizioni in materia di personale)***

Il comma 1 prevede l'abrogazione della lettera *a*) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno procedono, ai fini del contenimento della spesa di personale, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile<sup>47</sup>.

Il comma 1-*bis* - introdotto unitamente ai successivi commi 1-*ter*-1-*quater* nel corso dell'esame in prima lettura - aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 228, della L. 208/2015 (relativo alle limitazioni al *turn over* nella P.A. per il triennio 2016-2018), dispone (fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006<sup>48</sup>), per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, che qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito per il triennio 2014-2016 dal D.M. 24 luglio 2014, la limitazione percentuale al *turn over* è innalzata al 75% (in luogo dell'attuale 25%).

Il comma 1-*ter*, prevede che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i comuni e le città metropolitane delle regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle province possano riattivare le procedure di mobilità.

Il comma 1-*quater*, dispone che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati, disponendosi che le spese sostenute tali contratti non rientrino nel più generale vincolo di spesa previsto dall'articolo 9, comma

---

<sup>47</sup> L'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006 contiene disposizioni volte al contenimento della spesa del personale degli enti sottoposti al Patto di stabilità interno. Le altre azioni contemplate dal richiamato comma 557, volte al contenimento della spesa di personale, che continuano ad essere in vigore, consistono nello snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali (lettera *b*) e nel contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali (lettera *c*).

<sup>48</sup> L'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006 ha imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite (sembrerebbe a regime) in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l'ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004 (a tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali). Dall'altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato) nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente.

28, del D.L. n. 78/2010, secondo cui le spese per il personale a tempo determinato sostenute dagli enti locali non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 1-*quinquies*, modificando la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 450, della L. n. 190/2014, interviene sui vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni con contratti a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni, nei primi 5 anni dalla fusione, sopprimendo la condizione che, ai fini della disapplicazione (per i richiamati comuni) dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni con contratti a tempo determinato, si richiede che il rapporto della spesa per il personale sulla spesa corrente debba essere inferiore al 30%.

**La RT** annessa al ddl A.C. 3926, relativa al solo comma 1 del testo iniziale, si limita ad affermare che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi poiché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-*quater* dell'art. 1, della legge n. 296/2006.

I restanti commi 1-*bis*-1-*quinquies*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati, sono al momento sprovvisti di **RT**.

L'Allegato non espone effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, sul comma 1, non ci sono osservazioni in quanto alle disposizioni abrogate, non sono stati ascritti effetti di correzione ai fini dei saldi di spesa della finanza pubblica.

Sul comma 1-*bis* che innalza per i piccoli comuni la percentuale di facoltà assunzionali da 25 a 75% del personale cessato nell'anno precedente, la RT relativa al comma 228 della legge di stabilità 2016 aveva previsto risparmi per 107 milioni per il 2017, 360 milioni per il 2018 e 506 milioni a decorrere dal 2019<sup>49</sup>. Tuttavia, tali risparmi rimanevano nella disponibilità delle rispettive amministrazioni e pertanto potevano essere spesi per altre finalità. Alla luce di quanto riportato, non ci sono osservazioni, trattandosi soltanto di possibili destinazioni diverse di spese.

Sul comma 1-*quater*, poiché all'originario comma 8 dell'articolo 9 del DL 78/2010 erano stati ascritti effetti di risparmio permanenti pari a 100 milioni annui, andrebbe chiarito se la deroga ivi prevista non determini una diminuzione di tali risparmi.

In relazione al comma 1-*quinquies* che consente ai comuni istituiti a seguito di fusioni di non soggiacere ai vincoli stabiliti per le assunzioni anche nel caso abbiano una spesa per il personale superiore al 30% della spesa corrente, considerato che anche la precedente deroga per i comuni che si trovavano sotto tale soglia non determinava effetti finanziari, alla luce dell'obbligo generale di salvaguardare gli equilibri di bilancio, non ci sono osservazioni.

---

<sup>49</sup> I risparmi derivavano in particolare dalla disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 del comma 5-*quater* dell'art.3 del d.l. 90/2014, che consente agli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente.

## **Articolo 17** **(Personale insegnante ed educativo)**

L'articolo, introducendo due nuovi commi (il 228-*bis* ed il 228-*ter*) alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido.

In particolare, il comma 228-*bis* riformulato, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo, riconosce ai comuni la facoltà (in analogia con quanto disposto dalla L. 107/2015 per il sistema nazionale di istruzione e formazione) di procedere, nel triennio 2016-2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016 (fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza).

Il comma 228-*ter* dell'articolo 1 della L. 208/2015 prevede poi che i comuni (sempre nel triennio 2016-2018) possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e degli asili nido, sempre per consentire, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il mantenimento dei livelli di offerta formativa.

Il comma 228-*quater*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, riconosce la facoltà agli enti locali e alle istituzioni locali (nei tempi in precedenza stabiliti e comunque non oltre il 31 dicembre 2019), nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di esperire specifiche procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia. Inoltre, tali enti ed istituzioni possono altresì prevedere, anche contestualmente: 1) la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° settembre 2016; 2) il superamento della fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso.

Il comma 228-*quinqies*, infine, prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi 228-*bis* e 228-*ter* trovino applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3926 (quindi solo sui commi 228-*bis* e 228-*ter*), riferisce che le norme non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto restano fermi il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

L'Allegato non espone effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che la norma autorizza i comuni a procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, a un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, attingendo alle graduatorie di personale impiegato a tempo determinato per lo svolgimento dei medesimi servizi, si rileva che tali assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i servizi scolastico-educativi nell'anno

2015-2016, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, in particolare, il pareggio di bilancio.

Pertanto, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 18** ***(Servizio riscossione enti locali)***

Con l'articolo in esame si proroga, nelle more del riordino della disciplina della riscossione, il termine contenuto nell'articolo 10, comma 2-*ter* del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, portandolo dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016<sup>50</sup>. Nello specifico la proroga riguarda il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

La relazione illustrativa rappresenta la necessità della proroga in argomento in quanto essa garantisce la continuità dell'acquisizione del gettito in considerazione dell'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali, che si troverebbero altrimenti, a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia.

In sede di esame parlamentare è stato aggiunto il comma 1-*bis* che consente ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale di ricorrere alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle sanzioni<sup>51</sup>.

**La RT** evidenzia che la norma presenta natura procedimentale, in quanto proroga l'attuale assetto di riscossione delle entrate locali, e pertanto non determina effetti negativi sulla finanza pubblica. Per quanto attiene il comma 1- *bis* non è stata presentata RT aggiuntiva.

**Al riguardo**, in merito al servizio di riscossione degli enti locali, non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che per le precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto attiene invece alla possibilità di ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo, appaiono opportune maggiori informazioni, anche volte a chiarire le concrete modalità attuative della disposizione, al fine di poter escludere che dalla stessa possano derivare oneri di gestione con ricadute finanziarie negative per l'erario.

## **Articolo 19** ***(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta)***

La norma reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti) e 12 (Contributo in favore della Regione Valle d'Aosta) del provvedimento in esame, pari complessivamente a 90 milioni

---

<sup>50</sup> La proroga in esame rappresenta un'ulteriore rinvio del termine in parola originariamente previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter* del D.L. n. 70/2011; per ultimi si rammentano gli slittamenti al 31 dicembre 2015 effettuato dall'articolo 7, comma 7 del D.L. n. 78/2015 e al 31 giugno 2016 previsto dall'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 210/2015.

<sup>51</sup> Attualmente la riscossione dei crediti derivanti dall'accertamento delle irregolarità di viaggio è soggetta alle disposizioni in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981.

di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. A tal fine, si provvede:

- a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
- b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
lett. a) (-) spesa corrente	-90				-90			
lett. b) (-) spesa corrente		-20	-20	-20		-20	-20	-20

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, si segnala che l'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016 ha provveduto a rifinanziare il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016, di 100 mln di euro mentre ha rifinanziato il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativamente agli anni interessati dalla presente disposizione, di 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 128 milioni di euro per l'anno 2018 e di 104,8 milioni di euro per l'anno 2019. Si segnala altresì che nel corso dell'anno 2016 i medesimi Fondi sono stati utilizzati per la copertura finanziaria di oneri contenuti in altri provvedimenti<sup>52</sup>.

Alla luce di quanto su esposto andrebbe assicurato che i predetti fondi dispongano di sufficienti risorse idonee ad essere utilizzate a copertura finanziaria del presente provvedimento.

<sup>52</sup> Si segnalano:

- l'art. 11, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 67 del 2016 che ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2016 di 30.000.000;
- l'art. 1, comma 66, lett. a) della legge n. 76 del 2016 che ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 di 1,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2019;

**CAPO II**  
**NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA**

**Articolo 20**  
**(Tempestività nei pagamenti)**

Il comma 1 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Viene inserito il comma 1-*bis* che prevede che, a decorrere dal 2017:

- a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
- b) qualora non venga raggiunta l'intesa entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
- c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:
  - 1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge n. 191 del 2009;
  - 2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996;
- d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via definitiva;
- e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni *standard* non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Inserisce poi al citato articolo 27 il comma 5-*bis*, che demanda a partire dal 2016 al Ministro della salute il compito di indicare le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e alla Conferenza Stato-Regioni quello di individuare le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.

Il comma 1 del presente articolo, infine, aggiungendo un periodo al comma 7 dell'articolo 27, stabilisce che a decorrere dal 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-*bis*, la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.

Il comma 2 del presente articolo dispone che, nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, in deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del

Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Il comma 2-*bis* stabilisce che fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 è attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on line*.

**La RT** nulla aggiunge al comma 1. Per quanto attiene al comma 2, evidenzia che le disposizioni sono dirette a consentire l'erogazione del finanziamento SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non trasferito nel corso degli esercizi di riferimento (mediante anticipazioni di tesoreria) per ritardi nell'intesa Stato-regioni sui relativi riparti e allo stato non trasferibile nelle more del perfezionamento dei DPCM di determinazione della compartecipazione IVA. La RT chiarisce altresì che la parte eccedente la quota premiale ammonta a circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e a circa 2,4 miliardi di euro per il 2015.

La RT afferma altresì che dalle disposizioni in esame, volte a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento agli enti del SSN, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni in ordine alle disposizioni inerenti la determinazione dei costi standard, avendo le stesse carattere procedurale.

Relativamente al trasferimento alle regioni delle quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del SSN degli esercizi 2014 e 2015, andrebbero chiariti gli eventuali effetti in termini di cassa, atteso che l'accelerazione dei trasferimenti (implicita nella norma e in effetti nella sua *ratio*) potrebbe riverberarsi sui saldi secondo modalità correlate ai criteri di determinazione dei tendenziali di cassa a legislazione vigente. Andrebbe altresì confermato che la deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, sia limitata ai profili procedurali disciplinati dalla medesima norma, ovvero alla previsione che l'importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali resta accantonato in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni.

## **Articolo 21**

### ***(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco)***

Le norme, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, recano disposizioni finalizzate al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 (commi 2-16 e 23) e alla definizione del meccanismo di ripiano per l'anno 2016, delineando specifiche previsioni anche in merito alle iscrizioni contabili da operarsi sui bilanci dei servizi sanitari regionali (commi 17-21).

Si dispone inoltre che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, abbia accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo le modalità da concordare con il Ministero della salute (comma 22).

Si prevede, tra l'altro, quanto segue:

- il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 (commi 2-16 e 23).
- Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, AIFA pubblica sul proprio sito internet l'elenco provvisorio contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) (comma 2, primo periodo).
- Entro i successivi 15 giorni le predette aziende farmaceutiche corrispondono provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 (comma 2, secondo periodo).
- Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'AIFA provvede a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria ai dati relativi alla spesa farmaceutica aggregati per singola AIC, per mese per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A" aggregati per azienda sanitaria (comma 4).
- Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 le aziende interessate fermo l'obbligo di versamento in via provvisoria di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati previa trasmissione all'AIFA di adeguata documentazione giustificativa. Successivamente l'AIFA tenuto conto delle istanze di rettifica pubblica gli elenchi aggiornati (commi 5 e 6).
- Entro il 15 settembre 2016 il Direttore generale dell'AIFA, sulla base dei dati di consuntivo del fatturato dell'anno precedente, adotta il provvedimento di ripiano definitivo relativo ad ogni azienda per gli anni 2013, 2014 e 2015 nonché il calcolo del conguaglio rispetto a quanto già versato in via provvisoria (commi 7 e 8).
- In caso di mancata istanza di rettifica di cui al comma 5, i dati risultanti dall'elenco provvisorio di cui al comma 2 divengono definitivi e gli importi corrisposti in via provvisoria (nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per il 2015) vengono trattenuti a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio (comma 9).

Le norme dispongono inoltre l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo denominato "Fondo per *pay back* 2013-2014-2015", al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato. I predetti importi sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi (comma 23).

Viene quindi definita una procedura di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016 (commi 17- 21).

Il comma 23-*bis* impone all'AIFA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concludere le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge n. 269 del 200 (che rinviava la determinazione dei prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale ad una contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3), ancora pendenti al 31 dicembre 2015.

**La RT** afferma che l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è diretto a riattivare i procedimenti amministrativi sospesi o non effettuati da AIFA, a dare trasparenza al procedimento anche per le aziende farmaceutiche, dando la facoltà alle stesse di chiedere la rettifica dei dati ritenuti errati, a seguito di produzione di adeguata documentazione. La norma, precisa la RT, è diretta ad evitare che la mancata corresponsione di quanto dovuto possa pregiudicare gli equilibri previsti dalla normativa vigente e generare ulteriore contenzioso e ritardo nei pagamenti da parte degli enti del SSN.

La RT riporta i tetti di spesa farmaceutica vigenti, pari al 3,5% del FSN per la spesa farmaceutica ospedaliera, fissato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, e pari all'11,35% del FSN per la spesa farmaceutica territoriale, fissato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007.

Il meccanismo normativo correlato allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale prevede anche un obbligo di ripiano da parte della filiera distributiva a favore delle regioni e delle province autonome attraverso un meccanismo di sconto.

Sulla base dei dati di monitoraggio l'AIFA ha proceduto ad elaborare, in esito ad articolati procedimenti amministrativi descritti dalla RT, i dati della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2014 e 2015, i cui risultati, ripartiti per regione e provincia autonoma, sono esposti nelle 8 tabelle allegate alla RT, alle quali si rinvia per un maggior dettaglio.

Nella tabella che segue sono riepilogati i valori di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche riportati nella RT, riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015:

Dati in euro	2013	2014	2015
Farmaceutica territoriale	44.170.864	0	285.647.488
Farmaceutica ospedaliera	364.012.435	524.899.437	767.601.503

A tali importi, precisa la RT, devono essere aggiunte le quote di ripiano a carico dei farmacisti e grossisti (filiera distributiva della farmaceutica territoriale), che per l'anno 2013 sono pari a 5.615.650.

La RT afferma che complessivamente i *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014-2015 ammontano a 1.988 milioni di euro. La RT precisa in particolare che tali somme non sono state versate alle regioni e alle province autonome, se non in minima parte e con riferimento esclusivamente all'anno 2013.

**Al riguardo**, si rappresenta che le norme ridefiniscono le procedure di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 (commi 2-16 e 23), che non sono state concluse (anno 2013) o nemmeno intraprese (anni 2014 e 2015) a causa dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della determinazione AIFA del 30 ottobre 2014 relativa al ripiano dell'anno 2013.

Premesso quindi che le norme sembrano determinare un'accelerazione delle procedure di ripiano riferite ad esercizi pregressi (2013 e 2014) nonché al 2015, appare comunque necessario un chiarimento circa l'effettiva sostenibilità in sede giurisdizionale della natura definita degli importi corrisposti a titolo provvisorio, in caso di mancata istanza di rettifica dei dati provvisori pubblicati dall'AIFA da parte delle aziende farmaceutiche.

In particolare, tale comma prevede che, in caso di mancata istanza di rettifica, i dati di ripiano risultanti dall'elenco provvisorio pubblicati dall'AIFA diventano definitivi e gli importi corrisposti in via provvisoria (nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per il 2015) vengono trattenuti a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

Pertanto, la norma, pur nella sua finalità di accelerazione del procedimento, sembra poter determinare complessivamente il versamento di una somma diversa (inferiore o superiore) rispetto alla quota effettiva di competenza accertata, da parte delle aziende farmaceutiche che non presentino istanza di rettifica. In ordine a tale profilo appare utile acquisire la valutazione del Governo.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 4, che obbliga l'AIFA a consentire l'accesso completo da parte delle aziende farmaceutiche, delle aziende della filiera distributiva e delle relative associazioni di categoria ai dati relativi alla spesa farmaceutica, andrebbe acquisita una conferma circa la non onerosità di tale previsione. In particolare, andrebbe confermato che l'AIFA sia in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di istituire e gestire una base dati fruibile da soggetti esterni, contenente i dati indicati dalla norma in esame (lettere a) e b) del comma 4) e con lo specifico livello di dettaglio ivi prescritto (dati aggregati per singola autorizzazione all'immissione in commercio, per mese, per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A" aggregati per azienda sanitaria).

Si ritiene comunque di maggiore rilievo la seguente questione: atteso che il prospetto riepilogativo dei saldi non ascrive effetti all'articolo in esame, che mira chiaramente a realizzare il pagamento del ripiano (parziale) degli sforamenti nella spesa farmaceutica posti a carico del sistema produttivo e distributivo del settore, andrebbero chiariti i criteri di costruzione dei tendenziali relativi al saldo di cassa nella materia *de qua* e, considerato che la legislazione vigente dovrebbe essere incorporata nei tendenziali secondo la sua versione derivante anche dall'interpretazione giurisprudenziale.

Nella medesima ottica, l'articolata disciplina introdotta dal presente articolo andrebbe valutata in relazione ai motivi di accoglimento da parte del TAR (sentenza del TAR Lazio, sez.III-*quater* n.04538/2015) del ricorso teso ad ottenere l'annullamento degli atti con i quali per un'azienda farmaceutica sono state determinate ed assegnate le quote per il ripiano degli sforamenti della spesa farmaceutica,

rinvenendo diversi profili di illegittimità nella disciplina relativa al meccanismo del *pay-back*), anche in rapporto alla competenza economica.

Pur evidenziando che i motivi di accoglimento del ricorso attengono alle procedure in concreto seguite dall'AIFA e che l'articolo in esame sembra correggere i profili di scarsa trasparenza e di limitato accesso ai dati rilevanti per la determinazione degli importi dovuti censurati dalla citata sentenza, occorre segnalare il rischio che il diritto di chiedere la rettifica degli importi provvisori, il cui versamento resta fra l'altro obbligatorio, entro il 25 luglio 2016 risulti compresso, stante anche la complessità della materia in questione, entro termini troppo ristretti, che potrebbero a loro volta essere sanzionati dalla giustizia amministrativa. Il punto meriterebbe un supplemento di informazione<sup>53</sup>.

### **Articolo 21-bis** ***(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)***

Il comma 1 dispone una serie di abrogazioni, relative a limitazioni, condizioni in materia di collocazione e autorizzazioni di apparecchiature R.M.

I commi 2 e 3 dispongono che le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di queste ultime è consentita esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione ministeriale deve essere corredata dal progetto della ricerca scientifica e clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile.

Il comma 4 demanda ad apposito regolamento del Ministero della salute la definizione della disciplina per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico.

Il comma 5 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, pur in assenza di RT, si può ritenere che, anche alla luce degli elevati standard di sicurezza già previsti dalla legislazione vigente, la futura normativa

---

<sup>53</sup> Da ultimo, secondo fonti giornalistiche, il TAR Lazio, sez-III-*quater* avrebbe concesso la sospensiva dei pagamenti anticipati previsti dal comma 2 dell'articolo in esame.

regolamentare delle apparecchiature RM potrà in effetti essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente. Pur ricordando la necessità di fornire adeguata dimostrazione, la clausola d'invarianza finanziaria posta dal comma 5 dovrebbe pertanto costituire sufficiente presidio a tutela del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

**Articolo 21-ter**  
***(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)***

Il comma 1 riconosce l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, stabilito per i soggetti affetti da sindrome da talidomide nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge n. 207 del 2008, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 riconosce il suddetto indennizzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti a giudizio sanitario.

Il comma 3 demanda ad apposito regolamento la definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

Il comma 4 stabilisce che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente (tabella A della legge di stabilità), allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 6 prevede, ai sensi della vigente normativa contabile, che il Ministro della salute monitora gli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge n. 196 del 2009 (si tratta, rispettivamente, delle spese riconducibili a fattori legislativi e delle spese di adeguamento al fabbisogno), nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il comma 7 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Tuttavia una RT, vistata negativamente dalla RGS, era stata presentata in relazione ad un ddl approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati (ora AS 2016), avente contenuto analogo a quello del presente articolo. Tale RT ricordava *in primis* che, sulla base della legislazione vigente, a fronte di stanziamenti annuali pari a 10 mln di euro, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione degli indennizzi vigenti (si ricorda che si tratta di un assegno vitalizio mensile di importo variabile sulla base del grado di menomazione del soggetto affetto dalla sindrome, analogo a quello previsto per i soggetti menomati a seguito di vaccinazioni obbligatorie) si attesta intorno ai 18 milioni di euro. A tale argomentazione la RT aggiungeva la necessità di corrispondere gli arretrati per le annualità decorrenti dal 1° gennaio 2008 e, sulla base del parere reso in data 1° luglio 2010 dall'Istituto superiore di Sanità che induce a prevedere un aumento di circa 130 ulteriori indennizzati per effetto dell'arco temporale (inglobando i nati nel 1958 e nel 1966), nonché sulla base del valore medio per indennizzo e della durata attesa di erogazione (circa 30 anni), concludeva nel senso di stimare un onere annuo aggiuntivo pari a circa 6,2 mln di euro (la corresponsione degli arretrati, pari a circa 42 mln per il primo anno, non era tuttavia stata considerata nel computo finale dalla RT e su tale profilo si era incentrata la censura da parte della RGS).

**Al riguardo**, premessa la necessità di acquisire una RT relativa al testo in esame, si può comunque rilevare che la norma sembra escludere la corresponsione di arretrati ai nuovi beneficiari, facendo decorrere il beneficio dall'entrata in vigore della legge di conversione. Ove non fossero riconosciuti gli arretrati, andrebbero tuttavia valutati i profili di possibile contenzioso di tale esclusione, anche in sede costituzionale, con evidenti riflessi finanziari in caso di accoglimento, tutt'altro che improbabile, degli eventuali ricorsi vertenti su tale questione.

Tanto premesso (ovviamente la necessità di corresponsione degli arretrati renderebbe del tutto inadeguata la copertura relativa al primo anno di applicazione della norma), si segnala che le ulteriori due argomentazioni fornite dalla RT appaiono fondamentalmente coerenti nella quantificazione dell'onere. La prima osservazione, inerente allo stanziamento e alle effettive erogazioni, induce a ritenere, sulla base dell'arco di tempo considerato dalla normativa vigente e quello previsto dal comma 1, che l'aggiunta di 2 anni ai 7 anni già coperti, dovrebbe determinare un onere aggiuntivo pari a circa  $\frac{2}{7}$  di 18 milioni, *i.e.* 5,1 mln di euro. La seconda argomentazione, fondata su una serie di calcoli a partire dalle attuali erogazioni, conduce a stimare un onere annuo pari a circa 6,2 mln di euro. Va tuttavia osservato che l'ampliamento ai 2 anni di cui al comma 1 (1958 e 1966) dovrebbe coinvolgere una platea proporzionalmente molto più ridotta di quella già indennizzata. Infatti, si tratterebbe di tutelare soggetti nati prima della commercializzazione in Italia della talidomide (1958) e pertanto figli di madri che si sono procurate il prodotto nel mercato parallelo (verosimilmente poche rispetto alle utilizzatrici del prodotto dopo la

sua regolare immissione in commercio), oppure soggetti nati da madri che hanno usato nell'ultimo anno di validità del prodotto confezioni acquistate 3 anni prima, nonostante le ampie notizie circa la correlazione fra la sindrome e l'assunzione della talidomide (1966).

Appare pertanto ragionevole ipotizzare un decremento dell'onere rispetto a quello calcolato dalla RT. La stima di 3,9 mln di euro annui potrebbe pertanto nel complesso essere corretta, fatti salvi i rilievi formulati sulla possibilità di dover corrispondere gli arretrati e nel presupposto che si chiariscano le implicazioni dell'estensione generalizzata dell'indennizzo recata dal comma 2, che dovrebbe mirare esclusivamente a tutelare i soggetti nati nel 1957 (primo anno di commercializzazione a livello mondiale della talidomide), mentre per gli anni a decorrere dal 1967 la tutela appare inutile, essendo i farmaci ormai scaduti e quindi nemmeno ipotizzabile un nesso degli stessi con le menomazioni tipiche del raggruppamento della focomelia.

### CAPO III NORME IN MATERIA AMBIENTALE

#### Articolo 22

***(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane)***

Le norme reperiscono le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento (comma 4).

A tal fine:

- tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna<sup>54</sup>, e non impegnate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche se già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario, su apposita contabilità speciale (comma 1) e ad essa sono trasferite altresì, dal Ministero dell'ambiente, le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 14725 (comma 2);
- le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo

---

<sup>54</sup> Si ricorda che con sentenza della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) – nel quadro della procedura d'infrazione 2003/2077 concernente la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 1999/31/CE sulle discariche – la Repubblica italiana è stata condannata per inadempimento a una precedente sentenza di condanna dell'aprile 2007; lo Stato, infatti, avrebbe dovuto adottare i necessari provvedimenti per imporre che, in ogni luogo in cui sono depositati rifiuti, essi siano catalogati e identificati e siano adottate tutte le attività necessarie a verificare lo stato di contaminazione delle aree. Oltre a una sanzione forfettaria *una tantum* di 40 milioni di euro, l'Italia è stata condannata a versare alla Commissione europea – fino all'esecuzione della sentenza del 2007 - una penalità semestrale di 42.800.000 euro, dalla quale saranno detratti di volta in volta – per ciascuna discarica messa a norma conformemente a detta sentenza – 200.000 euro (400.000 se la discarica contiene rifiuti pericolosi).

Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferire tali risorse sulla predetta contabilità speciale (comma 3);

- le amministrazioni locali e regionali possono, inoltre, contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale (comma 7).

Il comma 7-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede una serie di modifiche al comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, al fine di estendere le disposizioni destinate al finanziamento di interventi in materia di risorse idriche, da esso contemplate, anche alle bonifiche dei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

In particolare, la lettera a), prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, istituito presso il Ministero dell'ambiente, sia destinato anche al finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

La successiva lettera b) amplia il perimetro delle risorse che possono essere revocate al fine di finanziare il Fondo suddetto, aggiungendo – a quelle della delibera CIPE n. 60/2012, già contemplate dal testo vigente – quelle previste dalla delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012.

Tale delibera n. 87/2012 ha assegnato l'importo complessivo di 1,06 miliardi di euro ad una serie di interventi a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio (inquadri nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione) delle Regioni del Mezzogiorno, presentati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le rimanenti lettere recano modifiche di coordinamento.

I commi 7-*ter* e 7-*quater* prevedono oneri di pubblicazione di informazioni sulle discariche abusive sul sito internet del Ministero dell'ambiente e sui siti internet degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche.

Inoltre, il comma 8 interviene sulle attività dei Commissari straordinari che sono stati nominati – ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del DL 133/2014 – al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Mediante l'inserimento di due nuovi commi nel citato articolo 7, si prevede infatti che:

- i Commissari straordinari, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con procedure ad evidenza pubblica, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa;
- le contabilità speciali detenute dai Commissari sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera CIPE, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

**La RT**, relativa al testo originario, chiarisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 (discariche abusive) sono finalizzate a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2014, per le quali è disposto il commissariamento, procedendo alla revoca delle risorse già esistenti con contestuale trasferimento su una contabilità speciale intestata al commissario. Essa

afferma quindi che, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 8 (attività dei commissari per il trattamento delle acque reflue urbane), la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa esplicita procedure per l'impegno e l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, considerato che le norme sono finalizzate a contenere gli effetti finanziari negativi connessi ad una sentenza della Corte di giustizia UE, andrebbero fornite indicazioni sull'entità delle risorse destinate e sulla loro congruità a far cessare la situazione di inadempimento nei confronti della normativa europea.

Con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 8, che prevedono la possibilità per i Commissari straordinari di assumere impegni di somme anche senza disponibilità di cassa e anticipi fino al 20 per cento del quadro economico dell'opera, si rileva che esse sembrano suscettibili di accelerare le procedure di spesa con possibili effetti di cassa non scontati nelle previsioni tendenziali di spesa.

In relazione al comma 7-*bis* andrebbe confermato che l'aggiunta di una nuova destinazione al fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche non comprometta le altre finalità per cui il fondo era stato istituito<sup>55</sup>.

## **CAPO IV NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA**

### **Articolo 23**

#### ***(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari)***

Il comma 1, al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1 e la definizione dei criteri e delle modalità d'attuazione, compatibilmente con la normativa europea.

Il comma 3 rfinanzia di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017 il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte.

Il comma 4 subordina l'efficacia dei commi 1 e 3 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

<sup>55</sup> Al cap.1822 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, Fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, sono presenti 50 milioni per il 2016, mentre non vi sono risorse per gli anni successivi. Inoltre, sul cap. 7645, avente natura capitale, "spese per il finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue ", sono presenti 20 mln per il 2016, 14 mln per il 2017 e 8 mln per il 2018.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 (tale norma prevede due limiti di spesa, rispettivamente per 1 mln e 9 mln di euro nel 2016, riferiti a due crediti d'imposta previsti in favore delle imprese del settore agricolo. Tali misure riguardano la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico nonché i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e la cooperazione di filiera, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti).

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (recante risorse di competenza del MIPAF per interventi in conto capitale - cap. 7810) e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (alimentato dalle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali - cap. 7851).

**La RT** afferma che l'obiettivo del primo intervento (concernente la produzione lattiera) è quello di procedere a una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5% del livello produttivo del secondo semestre 2016 con un sostegno finanziario garantito alle cooperative, che rappresentano circa il 70% della produzione nazionale di latte.

La RT svolge dunque le seguenti osservazioni per illustrare la congruità del finanziamento previsto: considerato che la produzione di latte da parte delle cooperative è stimata in circa 3.800.000 tonnellate di latte nel secondo semestre 2015, si può desumere, con un aumento del 3,5% del livello produttivo, che al fine di riportare il mercato in equilibrio ai livelli del 2015 sia necessario diminuire la produzione di circa 135.000 tonnellate di latte. Il livello di sostegno è ragionevolmente fissato a 150 euro per tonnellata di latte non consegnato, in considerazione sia dei costi di produzione che per l'attuale livello dei prezzi. Un tale intervento consentirebbe agli allevatori di aderire volontariamente alla misura di riduzione della produzione e garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore stabilizzazione del mercato nazionale. Per tale ragione sarebbe necessario attivare risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro: tale risultato è analiticamente sviluppato mediante una serie di tabelle di dettaglio, alla cui lettura si fa rinvio.

In merito alla copertura, la RT ricorda che i fondi utilizzati sono previsti per la fruizione di due crediti di imposta e afferma che tali fondi, per l'anno 2016, sono da considerarsi come non utilizzati, in quanto, impregiudicata la fruizione dei crediti d'imposta da parte dei richiedenti, in conseguenza dell'attivazione di tali strumenti solo nell'anno 2015 - a fronte di una copertura a decorrere dal 2014 -, le coperture per il 2016 sono integralmente disponibili. Per le richieste pervenute nel corso del 2015 sono state infatti impiegate le risorse non utilizzate nel 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere

utilizzate le risorse previste per il 2015, tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, del DM 13 gennaio 2015, attuativo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, prevede espressamente l'utilizzo, nelle annualità successive, di fondi residui stanziati per le annualità precedenti e non utilizzati.

La RT descrive quindi il secondo intervento (rifi nanziamen to del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti), esplicitando che si è individuato quale strumento più idoneo il predetto Fondo in quanto già previsto a legislazione vigente, già impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e ribadendo il contenuto delle norme.

(mln di euro)

	e/s		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto						
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
c.1		Misure di sostegno per i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari	s	c/k	10,0					10,0				10,0			
c.3		Distribuzione gratuita del latte - rifinanziamen to fondo art. 58 comma 1 dl 83/2012	s	c	6,0	4,0				6,0	4,0			6,0	4,0		
c.5		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, commi 1 e 3 del DL 91/2014 - crediti di imposta per investimenti per lo sviluppo di sistemi di e-commerce e per l'acquisto di mezzi di produzione e lo sviluppo delle filiere	s	k	-10,0					-10,0				-10,0			
c.6		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 legge n. 499/1999-attività di competenza del MIPAAF	s	k	-6,0					-6,0				-6,0			
c.6		Riduzione dei fondo di riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale del MIPAAF di cui all'art. 49, comma 2, lettera d), DL. 66/2014	s	k		-4,0					-4,0				-4,0		

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti.

Si osserva, in proposito, che il prospetto riepilogativo classifica uno di essi (le misure di riduzione della produzione) come spesa sia corrente sia in conto capitale: dalla RT non emergono peraltro elementi che consentono di distinguere le due voci di spesa. Inoltre le coperture di entrambe le misure consistono – come risulta dallo stesso prospetto riepilogativo – in minori spese in conto capitale, il che integra apertamente una dequalificazione (perlomeno parziale) della spesa. Si evidenzia altresì la necessità di acquisire una conferma in merito all'allineamento tra gli effetti di cassa imputabili alle disposizioni di spesa in esame e quelli ascrivibili alle relative disposizioni di copertura.

Per quanto attiene alla riduzione dell'autorizzazione di spesa riferita ai due crediti di imposta di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 (comma 5), si evidenzia che la predetta riduzione riguarda l'intero stanziamento previsto per il 2016. Andrebbe pertanto confermato che le risorse stanziati per il 2016 siano effettivamente *in toto* disponibili, tenuto conto delle richieste presentate e degli effetti di cassa associati alla fruizione di

tali agevolazioni, assicurando che i residui rivenienti dal 2015 sono sufficienti rispetto alle esigenze di copertura dei crediti d'imposta relative al 2016.

Con riferimento alla copertura indicata al comma 6, si fa presente che le autorizzazioni di spesa all'uopo incise presentano, sulla base di interrogazioni effettuate al sistema informativo della RGS o (per il 2017) sulla base dei dati di bilancio, le occorrenti disponibilità.

Tanto premesso, appare comunque opportuno anche in tal caso un chiarimento da parte del Governo in merito ad una possibile dequalificazione della spesa derivante dalle suddette modalità di copertura finanziaria, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari classifica gli oneri connessi al rifinanziamento del Fondo per le derrate alimentari in termini di spesa corrente, mentre definisce entrambi gli stanziamenti utilizzati a copertura come stanziamenti di conto capitale.

Il comma *6-bis* prevede la concessione, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario per l'anno 2017<sup>56</sup>, di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016.

Il comma *6-ter* consente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero di stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.

**La RT** non considera i due commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si osserva che pur essendo previsto un limite di spesa non sono forniti dati sulla platea interessata e sul possibile onere medio, pertanto non è possibile valutare la congruità dello stanziamento. Andrebbe inoltre chiarita la modalità di contabilizzazione della nuova finalizzazione e se essa sia coerente con la natura di investimenti delle risorse utilizzate a copertura.

Il comma *6-quater* introduce i seguenti commi dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015:

Il comma *4-bis* stabilisce che, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, il pagamento dell'importo del prelievo

---

<sup>56</sup> Le disponibilità del Fondo per il 2017 sono pari a 50 mln di euro.

supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, dovuto per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge n. 49 del 2003, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

Il comma 4-ter prevede che i produttori che hanno aderito alla rateizzazione ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 4-quater dispone che i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.

Il comma 4-quinquies stabilisce che i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 15.000 euro.

Il comma 4-sexies prevede che l'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti.

Il comma 6-quater inoltre novella il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015, con l'eliminazione del riferimento alla rateizzazione, prevedendosi così che alle compensazioni finanziarie effettuate dalla Commissione europea sui rimborsi a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) si faccia fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Infine il comma 6-quater sostituisce il successivo comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015, stabilendo che il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione.

**La RT** non analizza tali disposizioni, aggiunte durante l'esame presso la Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si rappresenta che le norme in esame si risolvono di fatto in una deroga all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge n. 49 del 2003, in base al quale, ai fini della restituzione del prelievo delle quote latte pagate in eccesso – a decorrere da un determinato periodo - le somme residue delle restituzioni (al netto del prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo e del 5% di tale importo che viene accantonato in vista di future restituzioni) confluiscono nel fondo per gli interventi lattiero caseari istituito presso il MIPAAF, introdotto dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 5 del 2009.

Si segnala, inoltre, che con una nota stampa del MIPAAF del 12 agosto 2015 sono stati indicati – tra l'altro - i seguenti dati sulla ripartizione del prelievo delle quote latte

per il periodo 2014/2015: l'importo complessivo del prelievo confermato, che ammontava a 103,71 milioni di euro, risultava così ripartito:

- 1) 30,53 milioni di euro sono pagati alla UE per il superamento della quota nazionale;
- 2) 1,53 milioni di euro sono accantonati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003;
- 3) i restanti 71,65 milioni di euro, una volta effettivamente incassati, saranno destinati al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Andrebbe chiarito se il meccanismo individuato con le disposizioni in esame possa determinare un'accelerazione dei pagamenti in favore dei produttori che hanno pagato in eccesso, con conseguenti riflessi in termini di cassa, rispetto ai tendenziali calcolati sulla base della legislazione vigente. Tale effetto appare probabile, alla luce dell'espressa possibilità di evitare il pagamento delle rate successive in presenza di una situazione caratterizzata da pagamenti in eccesso rispetto al *quantum* dovuto e della fissazione del termine del 31 dicembre 2016 al comma 4-*quater* per la restituzione ai produttori che non si sono avvalsi della rateizzazione.

Il comma 7, al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 99 del 2004, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2015.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto nel piano di rientro per il quinquennio 2015-2019 allegato al bilancio di previsione di AGEA, approvato dal Ministero il 6 agosto 2015, sono stati previsti, per l'anno 2017, l'importo di 8 milioni di euro per le spese di struttura della società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 99 del 2004, e l'importo di 74 milioni di euro, IVA inclusa, per i servizi del SIAN, comprese le spese per il telerilevamento.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 23-*bis***

#### ***(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari)***

Il comma 1 istituisce, al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche

attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

Il comma 2 afferma che gli interventi finanziati con il Fondo di cui al comma 1 soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017:

- a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (recante risorse di competenza del MIPAF per interventi in conto capitale);
- b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 ed alimentato dalle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi.

**La RT**, dopo aver illustrato l'articolo, rappresenta che l'utilizzo delle risorse testé indicate non pregiudica interventi già programmati a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbe precisata la natura corrente o capitale del nuovo fondo, considerato che le risorse reperite a copertura provengono da fondi di conto capitale. Una destinazione delle risorse per finalità anche parzialmente correnti, determinerebbe una dequalificazione della spesa.

## **CAPO V**

### **NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI**

#### **Articolo 24**

***(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)***

Il commi 1 e 2, novellando rispettivamente, l'articolo 11 del D.L. n. 91/2013, e l'articolo 1, co. 355, della L. 208/2015, sostituiscono il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio delle fondazioni lirico- sinfoniche, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del loro pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. In particolare, il comma 1, lett. *c*) - novellando l'art. 11, co. 9, lett. *a*), dello stesso D.L. n. 91/2013 – opera la stessa sostituzione con

riferimento ai contenuti della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione necessaria per accedere, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, alle anticipazioni (per l'annualità 2013) finalizzate ad evitare, a causa della carenza di liquidità, la compromissione della gestione anche ordinaria della fondazione.

Il comma 3 chiarisce le modalità attraverso cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi: in particolare, l'accesso all'istituto è consentito anche ove le fondazioni lirico-sinfoniche non abbiano proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo l'obbligo per detti enti, al fine di usufruire della transazione fiscale, di presentare i già citati piani di risanamento previsto *ex lege*.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi.

Il comma 3-*quater* prevede, inoltre, alcune misure di contenimento della spesa e di risanamento da adottare nelle more della revisione prevista dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 3-*quinquies* (re)introduce le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'art. 6, co. 5, del D.L. n. 78/2010.

Il comma 3-*sexies* reca alle lettere a)-d) una interpretazione autentica dell'art. 9, co. 1, del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013), che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3926 afferma, relativamente ai soli commi 1 -3 che questi non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si limitano a prevedere una diversa declinazione, sia sotto il profilo economico che patrimoniale-finanziario, delle condizioni del raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle fondazioni sottoposte ai piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 91/2013. Certifica, inoltre, sul comma 3, che la norma si limita a chiarire le modalità per l'accesso alla transazione fiscale da parte delle fondazioni lirico sinfoniche in fase di risanamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 3-*bis*- e 3-*sexies*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, sono sprovvisti di **RT**

L'Allegato non espone effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, sui commi 1-2, considerato che all'articolo 11 del decreto-legge 91/2013 erano ascritti effetti finanziari, ma tali effetti non erano riconducibili a disposizioni oggetto di modifica ai sensi del presente comma, e che la RT allegata alla legge 208/2015 non riconnetteva effetti finanziari alle norme recate dall'articolo 1, comma 355, non vi sono osservazioni da formulare.

Sul comma 3, considerato che la possibilità di concludere transazioni fiscali è vincolata dalla norma originaria all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che quindi tale vincolo si dovrebbe estendere anche all'estensione operata dalla norma in esame, non vi sono osservazioni.

Le restanti norme sono al momento prive di **RT**.

Ad ogni modo, si rileva in relazione ai commi *3-bis-3-ter*, posto che ivi si stabilisce che, con appositi regolamenti, si debba procedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine precipuo di assicurare il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario, pur in presenza di clausola di invarianza, andrebbe confermato in RT che tale revisione possa avvenire senza effetti finanziari a carico della finanza pubblica, in considerazione della situazione debitoria esistente di predetti enti.

Sul comma *3-quater*, invece, posto che ivi sono previste specifiche norme di contenimento della spesa per gli enti in questione, nulla da osservare.

A proposito del comma *3-quinquies*, posto che ivi si provvede a ricomprendere gli le istituzioni culturali tra gli organismi non soggetti a limitazioni numeriche al numero dei componenti dei consigli di amministrazione e dei componenti dei collegi di controllo applicata agli enti pubblici, e pur considerando che alla misura citata non erano stati a suo tempo associati effetti di risparmio da considerarsi già scontati dai tendenziali di spesa ai fini *de quo*<sup>57</sup>, si rileva che la RT dovrebbe comunque provvedere a stimare gli effetti finanziari di spesa, in conto minori risparmi per il futuro rispetto agli importi già maturati nei primi anni di attuazione della norma.

Sul comma *3-sexies*, in RT andrebbe certificato che la rideterminazione dei criteri di attribuzione dei fondi relativi allo spettacolo dal vivo nell'ambito del FUS risulti compatibile con il tetto massimo complessivo delle risorse ivi annualmente iscritte in bilancio.

I commi *3-septies* e *3-octies*, introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime.

In particolare il comma *3-septies*, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, conferisce validità ai rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità.

Si rammenta che il citato articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 prorogava al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi<sup>58</sup> in essere alla data del 30 dicembre 2009; successivamente l'articolo *34-duodecies* del D.L. 179/2012 ha prorogato le suddette concessioni al 31 dicembre 2020. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito, con propria sentenza

<sup>57</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Nota di lettura n. 81, pagina 24.

<sup>58</sup> Con finalità turistico ricreative, finalità sportive, demanio lacuale e fluviale e porti turistici.

interpretativa del 14 luglio 2016<sup>59</sup> <sup>60</sup>, che spetta al giudice nazionale verificare - ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno - se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte ha precisato che il rilascio di autorizzazioni<sup>61</sup> relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza. L'art. 12 della direttiva osta ad una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative<sup>62</sup>.

Il comma 3–*octies* modifica l'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il quale si sospendevano fino al 30 settembre 2016 i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015 per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni. Con l'intervento in esame, detti procedimenti restano sospesi non più fino al 30 settembre 2016, bensì fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi.

Per i commi in esame non è stata presentata **RT**.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 3–*septies*, si evidenzia che la norma in ragione delle motivazioni indicate (certezza del diritto e tutela dell'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità), anche nell'ottica di superare i profili di incompatibilità con il diritto europeo, conferma la validità di tutti i rapporti concessori ancora in essere per i quali ha operato la proroga legale, fino al 2020, del termine di durata delle concessioni (si tratta di quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2015). Si rappresenta che la Corte di giustizia nella citata decisione ha statuito che l'articolo 49 TFUE<sup>63</sup> deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo (l'esistenza di tale interesse va riscontrata sulla base di tutti i criteri rilevanti, quali l'importanza economica e le caratteristiche proprie dell'appalto, il luogo della sua esecuzione o le sue caratteristiche tecniche).

---

<sup>59</sup> Sentenza nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15.

<sup>60</sup> La direttiva è stata recepita con il D. lgs. n. 59/2010.

<sup>61</sup> E' stato precisato dalla Corte che le concessioni possono essere qualificate come "autorizzazioni" ai sensi della direttiva 2006/123.

<sup>62</sup> La Corte ha precisato che l'art. 12 della direttiva servizi consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione.

<sup>63</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si rappresenta inoltre che la Corte, in relazione all'argomento addotto dal Governo per il quale le proroghe attuate mirano a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, ha affermato che la disparità di trattamento può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, ed in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto. Si è quindi precisato che quest'ultimo principio, nel caso di una concessione perfezionata quando non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza, esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico. Tuttavia quando già era stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo dovevano essere soggetti a obblighi di trasparenza, il principio della certezza del diritto non può essere invocato per giustificare una disparità di trattamento vietata in forza dell'articolo 49 TFUE.

Anche l'argomento fondato sulla tutela del legittimo affidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e quindi ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione.

Da quanto sopra rappresentato, parrebbe evincersi l'opportunità di effettuare una valutazione caso per caso. La norma in esame, nell'affermare la validità di tutte le concessioni in essere, senza operare distinzioni tra fattispecie e senza dar conto dell'avvio di procedure di gara, potrebbe ancora far sorgere contestazioni sotto il profilo del rispetto della normativa UE. Appaiono quindi opportuni chiarimenti del Governo al fine di escludere rischi di eventuali oneri per l'erario da procedure di infrazione per mancato rispetto della citata disciplina comunitaria.

Con riferimento al comma 3-*octies* si rileva che la proroga senza la fissazione di un termine certo della sospensione dei procedimenti amministrativi in atto relativi alle concessioni sopra indicate potrebbe dar luogo ad incertezze applicative per rischio del rinvio nel tempo della sospensione. Inoltre, andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dal mancato introito, protratto nel tempo, di canoni demaniali, rideterminati sulla base dei nuovi criteri di calcolo<sup>64</sup> (sul punto si rammenta che detti criteri disciplinati dalla citata L. n. 296/2006, articolo 1, comma 251, avevano stimato maggiori entrate pari a 153 mln di euro per il 2007, a 158 mln di euro per il 2008 e a 160 mln di euro per il 2009).

---

<sup>64</sup> Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, si è proceduto ad una revisione dei canoni demaniali che hanno subito un significativo aumento. Successivamente l'articolo 1, commi 732 e 733 della legge di stabilità 2014 ha previsto una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti. Per questa ultima disposizione non si stimavano variazioni di gettito.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2016 [Elementi di documentazione n. 45/1](#)  
**D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72** (Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) - Esito pareri
- " [Nota di lettura n. 136](#)  
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 306**)
- " [Elementi di documentazione n. 54](#)  
**A.S. 2451**: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55](#)  
**A.C. 3926** (Conversione in legge del D.L. n. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio). Parte I - Schede di lettura
- Lug 2016 [Nota di lettura n. 137](#)  
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (**Atto del Governo n. 308**)
- " [Nota di lettura n. 138](#)  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (**Atto del Governo n. 309**)
- " [Elementi di documentazione n. 56](#)  
**A.S. 2344-A**: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 139](#)  
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 307**)
- " [Nota breve n. 19](#)  
Il Consiglio Economia e finanza approva le raccomandazioni-Paese, completando a livello UE il ciclo annuale del Semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 140](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (**Atto del Governo n. 311**)
- " [Nota di lettura n. 141](#)  
**A.S. 2483**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55/1](#)  
**A.C. 3926-A/R**: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 55/2](#)  
**A.S. 2495**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"